



n. 40 Reg. Del.

del 05/11/2021

## CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

### Città Metropolitana di Reggio Calabria

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D. LGS. N. 267/2000.**

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di novembre alle ore 17,55 ed in prosecuzione, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avviso scritto in data 28/10/2021, rettificato in data 29/10/2021 e successivo avviso scritto in data 04/11/2021, notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica ordinaria in 2<sup>a</sup> convocazione, presieduto, dal Vice Presidente Alessandro Giuseppe Aragona nella sala consiliare di Via Nazionale 625, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

| N.ro<br>D'ord. | COGNOME E NOME                  | Pres. | Ass. | N.ro<br>ord. | COGNOME E NOME              | Pres. | Ass. |
|----------------|---------------------------------|-------|------|--------------|-----------------------------|-------|------|
| 1              | *****                           |       |      | 10           | ARAGONA Alessandro Giuseppe | X     |      |
| 2              | CAMINITI Pietro Maria Fortunato | X     |      | 11           | CICCONI Antonio Salvatore   | X     |      |
| 3              | SANTORO Mariagiovanna           |       | X    | 12           | VILARDI Angela              | X     |      |
| 4              | IMBESI Giovanni Paolo           | X     |      | 13           | ARAGONA Domenico            |       | X    |
| 5              | MORGANTE Massimo Gaetano        |       | X    | 14           | ARAGONA Cristian Riccardo   | X     |      |
| 6              | PORPIGLIA Francesca Anastasia   | X     |      | 15           | GENOVESE Benedetta          |       | X    |
| 7              | BARBALACE Maria Adelaide        | X     |      |              |                             |       |      |
| 8              | BELLANTONE Giuseppe             | X     |      |              |                             |       |      |
| 9              | DONATO Antonino                 | X     |      |              |                             |       |      |

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. Antonino Domenico Cama.

In assenza del Presidente Mariagiovanna Santoro, assume la presidenza il Vice Presidente Alessandro Giuseppe Aragona.

Il Vice Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consigliere Caminiti richiama per la presentazione della presente proposta tutto quanto detto rispetto al rendiconto 2020, la relazione depositata viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Interviene poi il Consigliere Aragona Cristian affermando: "Anche per la minoranza, ovviamente, chiediamo che vengano acquisite le stesse considerazioni esposte in dichiarazione di voto".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i relativi allegati, predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, il cui testo si riporta di seguito e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rimanda;

### ***"IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI***

#### ***Premesso che:***

- con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97722 del 24.08.2021, è stato nominato il Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 dello schema di bilancio 2021/2023, non approvato dalla Giunta Comunale nei termini di legge;
- con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97723 del 24.08.2021, è stato nominato il Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 dello schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020, non approvato dalla Giunta Comunale nei termini di legge;

***Richiamata*** la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 13.10.2021 con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020 dalla quale risulta che:

- il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 6.454.340,55;
- sono presenti debiti fuori bilancio attestati dai Responsabili dei Settori dell'Ente, con note prot. n. 22966 del 05.08.2021, n. 23219 del 10.08.2021, n. 23306 del 10.08.2021, n. 23794 del 16.08.2021, n. 28778 del 04.10.2021, n. 28504 e 28525 dell'1.10.2021 per un importo complessivo di € 3.396.858,81;
- si registrano passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22 attestati con note prot. n. 28504 e n. 28525 dell'1.10.2021;

***Richiamata***, altresì, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020";

***Vista*** la relazione ed il parere del Revisore dei conti sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, acquisita al protocollo dell'Ente il 28.10.2021 al n. 31372;

***Vista*** la nota del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13.10.2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente" dalla quale risulta:

- uno squilibrio di bilancio di parte corrente, riferito all'esercizio finanziario 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio, pari ad € 1.060.617,31;
- l'impossibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, che ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'esercizio 2021, ad € 740.556,93 per l'esercizio 2022, ad € 396.570,08 per l'esercizio 2023;
- l'impossibilità di dare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio risultanti dalle attestazioni dei Responsabili rese con le note sopra citate, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81, secondo le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;
- la presenza di passività potenziali, derivanti dal contenzioso pendente, pari ad € 1.530.082,22 attestate con le note sopra indicate;
- e, conseguentemente, l'impossibilità di approvare lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 in pareggio finanziario secondo quanto previsto dall'art. 162 del T.U.E.L;

***Vista*** la deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale, n. 2 del 14.10.2021, avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2021/2023: determinazioni", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si è disposto:

*“di non poter approvare lo schema di Bilancio 2021/2023, il cui quadro riassuntivo è riportato nell'allegato prospetto, stante lo squilibrio di parte corrente riferito all'esercizio 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio, pari ad € 1.060.617,31;*

*di dare atto dell'impossibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con precedente deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13.10.2021, considerato che la quota del disavanzo da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'annualità 2021, ad € 740.556,93 per l'annualità 2022 e ad € 396.570,08 per l'annualità 2023;*

*di dare atto che alla copertura dei debiti fuori bilancio attestati dai Responsabili dei Settori dell'Ente con le note citate in premessa, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81 non può farsi fronte con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;*

*di dare atto della presenza di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente, attestate con le note riportate in premessa, di importo complessivo pari ad € 1.530.082,22”;*

**Vista** la nota del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 120330 del 18.10.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 30346, e notificata ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 30380 del 19.10.2021, avente ad oggetto “Comune di Villa San Giovanni. Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 14.10.2021. Impossibilità di predisporre lo schema di bilancio. Determinazioni Conseguenziali. Diffida”, con la quale il Consiglio Comunale è stato invitato “ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata all'adozione dei conseguenziali provvedimenti contabili ritenuti necessari in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della presente nota” ed è stato precisato che “In caso di inadempienza si provvederà alla nomina di un Commissario per l'adozione dei provvedimenti contabili necessari ed al conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000”;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 5 del 10.04.2018, recante “linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 - quater, TUEL)”, nella parte in cui prevede che condizione per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs 267 del 2000 è l'approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto, peraltro richiamata nella citata deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 14.10.2021;

**Vista** la relazione prot. n. 31372 del 28.10.2021, resa ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale l'Organo di revisione ha accertato le cause che hanno condotto l'ente in una situazione di dissesto, formulando le seguenti conclusioni:

*“Visto quanto in precedenza riportato, il Revisore ritiene che l'Ente si trovi in una situazione di grave squilibrio finanziario che non riesce a trovare copertura come previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n. 267/2000; che abbia debiti certi liquidi ed esigibili e che tale situazione non possa essere sanata neppure con il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243/bis del D.Lgs. 267/2000. Posto ciò il Revisore ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL e rimette al Consiglio Comunale del Comune di Villa San Giovanni la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti. Il Revisore informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del TUEL, deve essere trasmessa alla competente Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica”;*

**Considerato che:**

- l'articolo 244 del D. Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce i presupposti per la dichiarazione del dissesto. La norma prevede che si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, né con le modalità di cui all'art. 194 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 2000;
- l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 1993, n. 378 precisa che deve trattarsi di crediti vantati nei confronti degli enti locali, per i quali non vi sia una valida copertura finanziaria, garantita dai mezzi di finanziamento autonomi dell'ente, senza che questo comporti la compressione dello sviluppo delle funzioni e dei servizi indispensabili;
- i presupposti di cui si fa menzione nel suddetto articolo 244 che, possono operare anche disgiuntamente, trovano un'ulteriore specificazione nell'ambito del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (i cui contenuti vengono ampiamente commentati ed integrati con istruzioni operative nella Circolare Ministero Interno, Direzione Centrale della la Finanza Locale, 20 settembre 1993, n. FL 21), che costituisce ancora l'unico regolamento adottato in materia. Il D.P.R. 378/1993, all'articolo 1, comma 2, specifica che “Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili può risultare dall'impossibilità per

*l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto (...);*

*Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria;*

*Richiamata la deliberazione n. 4/2014 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria, nella parte in cui chiarisce che "l'omissione ovvero la tardiva dichiarazione di uno stato di dissesto ormai da tempo fattualmente concretizzatosi, lungi dal costituire una condotta improntata alla tutela delle condizioni finanziarie dell'ente (r. della collettività amministrata), appare suscettibile di arrecare ulteriore detrimento alla già compromessa situazione dell'ente, sia in ragione degli strutturali rischi di involuzione finanziaria esistenti, sia avuto riguardo alla impossibilità di usufruire degli effetti giuridici agevolativi tipici della disciplina del dissesto finanziario. La deliberazione consiliare dichiarativa del dissesto, anziché costituire ex se occasione o concausa di detrimento per l'ente, dischiude infatti, per converso, uno scenario normativo funzionale ad assecondare un itinerario gestionale virtuoso di ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa e della piena funzionalità dell'amministrazione. Ed invero, numerose agevolazioni e strumenti di risanamento la legge assicura all'ente locale nel caso di dichiarato dissesto finanziario tra i quali – ad esempio come v. meglio in prosieguo – il blocco delle procedure esecutive, il carattere non vincolante dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto, la non ammissibilità di sequestri e procedure esecutive nei confronti della massa attiva e la sospensione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria su tutti i debiti e sulle anticipazioni di cassa. Infine, la procedura di risanamento ha la durata di cinque anni, periodo durante il quale è assicurato il mantenimento dei contributi erariali (art.265, comma 1, TUEL)";*

*Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l'adozione della dichiarazione di dissesto in quanto:*

*- l'ente non è in condizioni di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili a causa dei fattori di squilibrio indicati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e dal Revisore dei conti. Infatti, come evidenziato nella relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13/10/21, "dopo aver reperito tutte le informazioni necessarie, fornite dai Responsabili di Settore dell'Ente nonché dalle Società Esterne con le citate note, si procedeva ad un'accurata verifica di tutte le poste di entrata e di uscita da iscrivere nel Bilancio di Previsione ed in particolare ad un'analitica revisione delle voci di spesa provvedendo ad inserire in bilancio soltanto quelle necessarie a garantire i servizi indispensabili e la regolare e ordinaria prosecuzione dell'attività dell'Ente. A conclusione della suddetta attività emergeva una situazione di squilibrio di parte corrente pari ad € 4.414.130,08 comprensivo della quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio 2021".*

*La situazione finanziaria attuale, come emerge dalle allegate relazioni del Responsabile del Settore Economico Finanziario e del Revisore dei Conti, è tale da compromettere gravemente il funzionamento stesso dell'organizzazione amministrativa comunale e a rendere impossibile l'esercizio delle funzioni e l'erogazione di qualsivoglia servizio, nel rispetto delle norme e degli equilibri di bilancio;*

*- esistono nei confronti dell'ente crediti certi, liquidi ed esigibili cui non si può fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000;*

*Visti altresì gli articoli 245 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;*

*Richiamato, in particolare, l'art. 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, a norma del quale "La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto";*

*Dato atto che:*

- a. dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (art. 248, comma 2 D. Lgs. 267/2000);
- b. i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge (art. 248, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
- c. nei confronti della massa attiva non sono ammessi sequestri o procedure esecutive, che, se già intraprese, non determinano vincoli sulle somme (art. 255, comma 12, D. Lgs. 267/2000);
- d. dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (art. 248, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- e. ove necessario, l'organo straordinario di liquidazione può procedere alla vendita del patrimonio disponibile dell'ente, anche in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti dalla loro cessione (art. 255, comma 9 D. Lgs. 267/2000);
- f. l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge (art. 255, comma 8, D. Lgs. 267/2000);
- g. ai sensi del novellato art. 222, comma 2 bis del D. Lgs. 267/2000 (introdotto dalla legge di conversione n. del decreto legge n. 174/2012), "Per gli enti locali in dissesto economico finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo delle anticipazioni di cassa è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione;
- h. L'ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita (art. 251, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- i. l'affidamento del compito di risanare l'ente è affidato, sia agli organi istituzionali, "che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto", sia ad un organo straordinario di liquidazione, che deve provvedere "al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge" (art. 245 D. Lgs. 267/2000);
- j. dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente locale "non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" (art. 250, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- k. l'adeguamento (ove inferiori) dei contributi statali alla media unica nazionale e della fascia demografica di appartenenza (art. 259, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- l. a seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'ente dissestato non è soggetto al taglio dei trasferimenti erariali eventualmente disposti dal Governo (art.265, c. 1, D. Lgs. 267/2000);
- m. l'obbligo di ridurre le spese correnti riorganizzando con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (art. 259, c. 5 D. Lgs. 267/2000);
- n. l'obbligo di adottare "provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia" (art. 259, c. 5 D. Lgs. 267/2000);
- o. l'obbligo, funzionale alla riduzione della spesa, di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio (art. 251, c. 6, D. Lgs. 267/2000);
- p. l'obbligo di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato "a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce" (art. 25, c. 6, D. Lgs. 267/2000);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

*Visto lo Statuto Comunale;*

*Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;*

*Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;*

### **PROPONE**

- 1. di approvare la narrativa che precede che si intende qui integralmente trascritta;*
- 2. Di prendere atto della relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13/10/21, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente";*
- 3. Di prendere atto della deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale, n. 2 del 14.10.2021, avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2021/2023: determinazioni", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- 4. Di prendere atto della relazione del Revisori dei Conti prot. n. 31372 del 28.10.2021, resa ai sensi dell'art. 246 del d. Lgs. n. 267 del 2000, relativa alle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Comune di Villa San Giovanni. La predetta relazione viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;*
- 5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Villa San Giovanni, per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;*
- 6. di comunicare la presente al Tesoriere del Comune di Villa San Giovanni, per il rispetto delle disposizioni normative in materia di dissesto finanziario previste dagli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare di quelle concernenti le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del citato D. Lgs.;*
- 7. di trasmettere la presente, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale della Calabria della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 246, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- 8. di trasmettere la presente alla Prefettura di Reggio Calabria, al Revisore dei Conti ed ai Responsabili dei Settori dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per come richiesto dal Revisore dei Conti nella relazione allegata.*

### **PROPONE**

*Inoltre, stante l'urgenza di rendere operativi il regime e gli effetti del dissesto finanziario e consentire l'immediato avvio delle conseguenti azioni di risanamento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.*

***Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi  
Dott.ssa Rosa Chiappalone***

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147bis come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13/10/2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente";

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale, n. 2 del 14.10.2021, avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2021/2023: determinazioni", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti ex art. 246 del D. lgs. n. 267 del 2000, sulle cause che hanno determinato il dissesto, di cui al verbale n. 59 del 25.10.2021, acquisito al protocollo dell'Ente il 28.10.2021, al n. 31372, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti ex art. 246 del D. lgs. n. 267 del 2000, sulle cause che hanno determinato il dissesto, di cui al successivo verbale n. 62 del 30.10.2021, acquisito al protocollo dell'Ente il 02.11.2021, al n. 31763, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITE agli atti della presente proposta le note del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi prot. n. 31784 del 02.11.2021 e prot. n. 31889 del 03.11.2021 e del Responsabile del Settore Advocatura Civica prot. n. 31886 del 03.11.2021;

Presenti 10, assenti 4 (Santoro, Morgante, Aragona Domenico, Genovese),

Il Vice Presidente Aragona Alessandro Giuseppe dispone si proceda alla votazione per appello nominale, ai sensi dell'art. 70 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, con eventuale dichiarazione di voto di ogni Consigliere.

Di seguito si riporta l'esito della votazione per appello nominale:

**Consigliere Caminiti:** SI Favorevole.

**Consigliere Imbesi:** SI Favorevole.

**Consigliere Porpiglia:** SI Favorevole con dichiarazione di voto che allego. Chiederei di non essere interrotta perché ci tengo che rimanga dato che è un voto delicato, è un momento delicato che voglio che rimanga e che ascoltino tutti. Nel prendere atto di tutta la documentazione di cui ho parlato prima e che ho citato prima e che ho depositato aggiungendo, per quanto concerne il dissesto, la delibera del Commissario ad acta per quanto concerne il bilancio di previsione 2021-2023 nel quale è evidenziata l'impossibilità di approvare lo schema di bilancio 2021-2023, tenuto conto di tutto quello che ho citato prima e che ho depositato con dichiarazione di voto scritta e nel ribadire che la dichiarazione di dissesto allo stato è una scelta obbligata per evitare ulteriori danni all'Ente e ai cittadini voto favorevolmente. La dichiarazione viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Consigliere Barbalace:** SI Favorevole per senso di responsabilità tuttavia devo rilevare che gli uffici non hanno fornito a questo Consiglio alcuna soluzione alternativa della dichiarazione di dissesto come la normativa auspica.

**Consigliere Bellantone:** SI Favorevole.

**Consigliere Donato:** SI Favorevole.

**Consigliere Aragona Alessandro Giuseppe:** Astenuto con la seguente dichiarazione di voto. Nel rispetto delle valutazioni già espresse in merito alla situazione economico finanziaria dell'Ente che vede posizione unanime tra gli uffici competenti, il Commissario ad acta e, solo da pochi giorni, anche il Revisore dei conti, avendo personalmente avuto tempi molto stretti al fine di poter meglio approfondire l'argomento e le motivazioni che lo hanno determinato ho deciso, e si è deciso assieme anche al Partito che rappresento, di astenermi dal votare riservandomi inoltre il diritto di proporre ove ne sussistono i presupposti un eventuale futuro ricorso al TAR, concernente la parte che riguarda esclusivamente il dissesto finanziario con maggiore attenzione alla parte più specifica del capitolo indicante i debiti fuori bilancio.

**Consigliere Ciccone:** NO Contrario Io voto no e la mia dichiarazione è riferita alla richiesta che rinnovo in votazione alla maggioranza di procedere alle dimissioni subito dopo il voto, alle quali seguiranno le dimissioni della minoranza.

**Consigliere Vilardi:** NO Contrario Voto no con le stesse motivazioni del Consigliere Ciccone.

**Consigliere Aragona Cristian Riccardo:** NO Contrario con dichiarazione di voto. Richiamo integralmente quanto dichiarato in sede di discussione nel punto precedente.

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Ciccone, Vilardi, Aragona Cristian Riccardo), espressi come sopra, astenuto 1 (Aragona Alessandro Giuseppe),

**DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** in ogni sua parte, ad ogni effetto di legge, la proposta integralmente trascritta in narrativa ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **“DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 246 DEL D. LGS. N. 267/2000.”**;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli 6, contrari 3 (Ciccone, Vilardi, Aragona Cristian Riccardo), astenuti 1 (Aragona Alessandro Giuseppe) espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di rendere operativi il regime e gli effetti del dissesto finanziario e consentire l'immediato avvio delle conseguenti azioni di risanamento.





**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI  
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D. LGS. N. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI**

**Premesso che:**

- con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97722 del 24.08.2021, è stato nominato il Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 dello schema di bilancio 2021/2023, non approvato dalla Giunta Comunale nei termini di legge;
- con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97723 del 24.08.2021, è stato nominato il Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 dello schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020, non approvato dalla Giunta Comunale nei termini di legge;

**Richiamata** la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 13.10.2021 con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020 dalla quale risulta che:

- il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 6.454.340,55;
- sono presenti debiti fuori bilancio attestati dai Responsabili dei Settori dell'Ente, con note prot. n. 22966 del 05.08.2021, n. 23219 del 10.08.2021, n. 23306 del 10.08.2021, n. 23794 del 16.08.2021, n. 28778 del 04.10.2021, n. 28504 e 28525 dell'1.10.2021 per un importo complessivo di € 3.396.858,81;
- si registrano passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22 attestati con note prot. n. 28504 e n. 28525 dell'1.10.2021;

**Richiamata**, altresì, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020";

**Vista** la relazione ed il parere del Revisore dei conti sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, acquisita al protocollo dell'Ente il 28.10.2021 al n. 31372;

**Vista** la nota del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13.10.2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente" dalla quale risulta:

- uno squilibrio di bilancio di parte corrente, riferito all'esercizio finanziario 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio, pari ad € 1.060.617,31;
- l'impossibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle forme di

legge, che ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'esercizio 2021, ad € 740.556,93 per l'esercizio 2022, ad € 396.570,08 per l'esercizio 2023;

- l'impossibilità di dare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio risultanti dalle attestazioni dei Responsabili rese con le note sopra citate, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81, secondo le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;

- la presenza di passività potenziali, derivanti dal contenzioso pendente, pari ad € 1.530.082,22 attestate con le note sopra indicate;

- e, conseguentemente, l'impossibilità di approvare lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 in pareggio finanziario secondo quanto previsto dall'art. 162 del T.U.E.L.;

**Vista** la deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale, n. 2 del 14.10.2021, avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2021/2023: determinazioni", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si è disposto:

*"di non poter approvare lo schema di Bilancio 2021/2023, il cui quadro riassuntivo è riportato nell'allegato prospetto, stante lo squilibrio di parte corrente riferito all'esercizio 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio, pari ad € 1.060.617,31;*

*di dare atto dell'impossibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con precedente deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13.10.2021, considerato che la quota del disavanzo da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'annualità 2021, ad € 740.556,93 per l'annualità 2022 e ad € 396.570,08 per l'annualità 2023;*

*di dare atto che alla copertura dei debiti fuori bilancio attestati dai Responsabili dei Settori dell'Ente con le note citate in premessa, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81 non può farsi fronte con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;*

*di dare atto della presenza di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente, attestate con le note riportate in premessa, di importo complessivo pari ad € 1.530.082,22";*

**Vista** la nota del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 120330 del 18.10.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 30346, e notificata ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 30380 del 19.10.2021, avente ad oggetto "Comune di Villa San Giovanni. Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 14.10.2021. Impossibilità di predisporre lo schema di bilancio. Determinazioni Conseguenziali. Diffida", con la quale il Consiglio Comunale è stato invitato "ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata all'adozione dei conseguenziali provvedimenti contabili ritenuti necessari in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della presente nota" ed è stato precisato che "In caso di inadempienza si provvederà alla nomina di un Commissario per l'adozione dei provvedimenti contabili necessari ed al conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000";

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 5 del 10.04.2018, recante "linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 - quater, TUEL)", nella parte in cui prevede che condizione per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs 267 del 2000 è l'approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto, peraltro richiamata nella citata deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 14.10.2021;

**Vista** la relazione prot. n. 31372 del 28.10.2021, resa ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale l'Organo di revisione ha accertato le cause che hanno condotto l'ente in una situazione di dissesto, formulando le seguenti conclusioni:

*"Visto quanto in precedenza riportato, il Revisore ritiene che l'Ente si trovi in una situazione di grave squilibrio finanziario che non riesce a trovare copertura come previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n. 267/2000; che abbia debiti certi liquidi ed esigibili e che tale situazione non possa essere sanata neppure con il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243/bis del D.Lgs. 267/2000. Posto ciò il Revisore ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL e rimette al Consiglio Comunale del Comune di Villa San Giovanni la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti. Il Revisore informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del TUEL, deve essere trasmessa alla competente Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica";*

**Considerato che:**

- l'articolo 244 del D. Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce i presupposti per la dichiarazione del dissesto. La norma prevede che si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, né con le modalità di cui all'art. 194 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 2000;
- l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 1993, n. 378 precisa che deve trattarsi di crediti vantati nei confronti degli enti locali, per i quali non vi sia una valida copertura finanziaria, garantita dai mezzi di finanziamento autonomi dell'ente, senza che questo comporti la compressione dello sviluppo delle funzioni e dei servizi indispensabili;
- i presupposti di cui si fa menzione nel suddetto articolo 244 che, possono operare anche disgiuntamente, trovano un'ulteriore specificazione nell'ambito del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (i cui contenuti vengono ampiamente commentati ed integrati con istruzioni operative nella Circolare Ministero Interno, Direzione Centrale della la Finanza Locale, 20 settembre 1993, n. FL 21), che costituisce ancora l'unico regolamento adottato in materia. Il D.P.R. 378/1993, all'articolo 1, comma 2, specifica che *“Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili può risultare dall'impossibilità per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto (...)”*;

**Atteso** che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria;

**Richiamata** la deliberazione n. 4/2014 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria, nella parte in cui chiarisce che *“l'omissione ovvero la tardiva dichiarazione di uno stato di dissesto ormai da tempo fattualmente concretizzatosi, lungi dal costituire una condotta improntata alla tutela delle condizioni finanziarie dell'ente (r. della collettività amministrata), appare suscettibile di arrecare ulteriore detrimento alla già compromessa situazione dell'ente, sia in ragione degli strutturali rischi di involuzione finanziaria esistenti, sia avuto riguardo alla impossibilità di usufruire degli effetti giuridici agevolativi tipici della disciplina del dissesto finanziario. La deliberazione consiliare dichiarativa del dissesto, anziché costituire ex se occasione o concausa di detrimento per l'ente, dischiude infatti, per converso, uno scenario normativo funzionale ad assecondare un itinerario gestionale virtuoso di ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa e della piena funzionalità dell'amministrazione. Ed invero, numerose agevolazioni e strumenti di risanamento la legge assicura all'ente locale nel caso di dichiarato dissesto finanziario tra i quali – ad esempio come v. meglio in prosieguo - il blocco delle procedure esecutive, il carattere non vincolante dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto, la non ammissibilità di sequestri e procedure esecutive nei confronti della massa attiva e la sospensione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria su tutti i debiti e sulle anticipazioni di cassa. Infine, la procedura di risanamento ha la durata di cinque anni, periodo durante il quale è assicurato il mantenimento dei contributi erariali (art.265, comma 1, TUEL)”*;

**Considerato** che nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l'adozione della dichiarazione di dissesto in quanto:

- l'ente non è in condizioni di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili a causa dei fattori di squilibrio indicati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e dal Revisore dei conti. Infatti, come evidenziato nella relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13/10/21, *“dopo aver reperito tutte le informazioni necessarie, fornite dai Responsabili di Settore dell'Ente nonché dalle Società Esterne con le citate note, si procedeva ad un'accurata verifica di tutte le poste di entrata e di uscita da iscrivere nel Bilancio di Previsione ed in particolare ad un'analitica revisione delle voci di spesa provvedendo ad inserire in bilancio soltanto quelle necessarie a garantire i servizi indispensabili e la regolare e ordinaria prosecuzione dell'attività dell'Ente. A conclusione della suddetta attività emergeva una situazione di squilibrio di parte corrente pari ad*

€ 4.414.130,08 comprensivo della quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio 2021".

La situazione finanziaria attuale, come emerge dalle allegate relazioni del Responsabile del Settore Economico Finanziario e del Revisore dei Conti, è tale da compromettere gravemente il funzionamento stesso dell'organizzazione amministrativa comunale e a rendere impossibile l'esercizio delle funzioni e l'erogazione di qualsivoglia servizio, nel rispetto delle norme e degli equilibri di bilancio;

- esistono nei confronti dell'ente crediti certi, liquidi ed esigibili cui non si può fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti altresì gli articoli 245 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, a norma del quale *“La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto”*;

**Dato atto che:**

a. dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (art. 248, comma 2 D. Lgs. 267/2000);

b. i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge (art. 248, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

c. nei confronti della massa attiva non sono ammessi sequestri o procedure esecutive, che, se già intraprese, non determinano vincoli sulle somme (art. 255, comma 12, D. Lgs. 267/2000);

d. dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ugual disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (art. 248, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

e. ove necessario, l'organo straordinario di liquidazione può procedere alla vendita del patrimonio disponibile dell'ente, anche in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti dalla loro cessione (art. 255, comma 9 D. Lgs. 267/2000);

f. l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge (art. 255, comma 8, D. Lgs. 267/2000);

g. ai sensi del novellato art. 222, comma 2 bis del D. Lgs. 267/2000 (introdotto dalla legge di conversione n. del decreto legge n. 174/2012), “Per gli enti locali in dissesto economico finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo delle anticipazioni di cassa è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione;

h. L'ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita (art. 251, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);

i. l'affidamento del compito di risanare l'ente è affidato, sia agli organi istituzionali, “che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”, sia ad un organo straordinario di liquidazione, che deve provvedere “al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge” (art. 245 D. Lgs. 267/2000);

j. dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente locale “non può impegnare per ciascun intervento somme

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" (art. 250, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

**k.** l'adeguamento (ove inferiori) dei contributi statali alla media unica nazionale e della fascia demografica di appartenenza (art. 259, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

**l.** a seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'ente dissestato non è soggetto al taglio dei trasferimenti erariali eventualmente disposti dal Governo (art.265, c. 1, D. Lgs. 267/2000);

**m.** l'obbligo di ridurre le spese correnti riorganizzando con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (art. 259, c. 5 D. Lgs. 267/2000);

**n.** l'obbligo di adottare "provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia" (art. 259, c. 5 D. Lgs. 267/2000);

**o.** l'obbligo, funzionale alla riduzione della spesa, di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio (art. 251, c. 6, D. Lgs. 267/2000);

**p.** l'obbligo di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato "a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce" (art. 25, c. 6, D. Lgs. 267/2000);

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Acquisiti** i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

## **PROPONE**

1. di approvare la narrativa che precede che si intende qui integralmente trascritta;
2. Di prendere atto della relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13/10/21, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente";
3. Di prendere atto della deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale, n. 2 del 14.10.2021, avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2021/2023: determinazioni", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di prendere atto della relazione del Revisori dei Conti prot. n. 31372 del 28.10.2021, resa ai sensi dell'art. 246 del d. Lgs. n. 267 del 2000, relativa alle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Comune di Villa San Giovanni. La predetta relazione viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Villa San Giovanni, per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
6. di comunicare la presente al Tesoriere del Comune di Villa San Giovanni, per il rispetto delle disposizioni normative in materia di dissesto finanziario previste dagli articoli 244 e seguenti del

D. Lgs. 267/2000 ed in particolare di quelle concernenti le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del citato D. Lgs.;

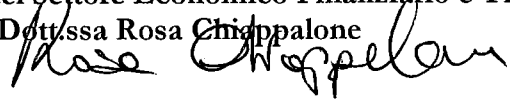
7. di trasmettere la presente, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale della Calabria della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 246, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di trasmettere la presente alla Prefettura di Reggio Calabria, al Revisore dei Conti ed ai Responsabili dei Settori dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per come richiesto dal Revisore dei Conti nella relazione allegata.

### **PROPONE**

Inoltre, stante l'urgenza di rendere operativi il regime e gli effetti del dissesto finanziario e consentire l'immediato avvio delle conseguenti azioni di risanamento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.”

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi**

**Dott.ssa Rosa Chiappalone**





**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI  
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

\*\*\*\*\*

**PARERI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D. LGS. N. 267/2000.**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni 28/10/2021

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi**

Dott.ssa Rosa Chiappalone

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Villa San Giovanni 28/10/2021

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi**

Dott.ssa Rosa Chiappalone



*Città di Villa San Giovanni*  
*Città Metropolitana di Reggio Calabria*  
§  
**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Al Commissario ad Acta**  
*Dott.ssa Rosa Romeo*

**Al Revisore dei Conti**  
*Dott. Tommaso Rotella*  
*tommaso.rotella@pec.commercialisti.it*

**E p.c.**  
**Al Segretario Generale**  
*Avv. Antonino Domenico Cama*

**OGGETTO: *Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente.***

Con Decreto Sindacale n. 25 del 05.08.2021 la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi fino al 31.08.2021 e successivamente, con decreti n. 26 del 26.08.2021 e n. 30 del 28.09.2021, fino al 31.12.2021.

A seguito di tale nomina, con nota prot. n. 24257 del 23.08.2021 a firma del Sindaco, venivano trasmessi alla sottoscritta gli atti di seguito elencati:

- proposta deliberazione schema Rendiconto 2020 e relativi allegati predisposta dalla precedente Responsabile e depositata in Segreteria (prot. 22717 del 03.08.2021);
- proposta schema Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 predisposta dalla precedente Responsabile e depositata in Segreteria (prot. 22716 del 03.08.2021);
- attestazioni debiti fuori bilancio (prot. n. 12176 del 30.04.2021, prot. n. 22966 del 05.08.2021, prot. 23219 del 10.08.2021, prot. n. 23306 del 10.08.2021 e prot. n. 23794 del 16.08.2021);
- note prot. n. 22229 del 29.07.2021, prot. n. 22385 del 30.07.2021, prot. n. 22601 del 02.08.2021, prot. n. 22668 del 03.08.2021, prot. n. 22672 del 03.08.2021, prot. n. 22744 del 03.08.2021 e prot. n. 22844 del 04.08.2021.

Successivamente, con decreti del Prefetto di Reggio Calabria n. 97722 e n. 97923 del 24/08/2021 veniva nominata la Dott.ssa Rosa Romeo quale Commissario ad Acta del Comune di Villa San Giovanni per l'adozione, con i poteri della Giunta Comunale, degli schemi del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto di gestione 2020. Il Commissario *ad acta* si insediava in data 30.08.2021, giusto verbale prot. n. 24710.

In pari data, nel corso di un incontro presso gli uffici di questo Settore, la sottoscritta conveniva con il Commissario *ad acta* di procedere, in via preliminare, ad una verifica dei documenti



di bilancio agli atti, al fine di valutarne la completezza per la successiva approvazione da parte della stessa.

Tale verifica prendeva le mosse dall'esame della proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente l'approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto esercizio finanziario 2020 a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario pro tempore, datata 30.07.2021 e depositata in segreteria in data 03.08.2021 giusto prot. n. 22717.

All'esito emergeva che, all'atto del deposito della suindicata proposta, la ricognizione dei debiti fuori bilancio era ancora in corso di svolgimento, come nella stessa indicato, e pertanto la proposta depositata non quantificava l'importo dei debiti fuori bilancio.

Con nota prot. 22627 del 03.08.2021, la Responsabile pro tempore del Settore Economico Finanziario, facendo seguito alla precedente richiesta di pari oggetto prot. n. 6898 del 13.03.2021, sollecitava i Responsabili dei Settori che non avevano ancora provveduto, a rilasciare l'attestazione concernente l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

Successivamente alla rinuncia all'utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 da parte della Dott.ssa Marina Panella, dipendente del Comune di Taurianova, Responsabile pro tempore di questo Settore:

- con nota prot. n. 22966 del 05.08.2021 il Responsabile del Settore Advocatura Civica ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 2.864.488,71;
- con nota prot. n. 23219 del 10.08.2021 il Responsabile del Settore Polizia Locale ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 3.126,25;
- con nota prot. n. 23306 del 10.08.2021 e successiva integrazione prot. n. 28778 del 04.10.2021 il Responsabile del Settore Patrimonio, Suap, Pianificazione Territoriale e ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio anche con riferimento al precedente Settore Tecnico Urbanistico per l'importo di € 54.661,45;
- con nota del 04.08.2021 prot. n. 23794 del 16.08.2021 il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 19.421,70.

In data 22.09.2021 con nota prot. 27569 la sottoscritta chiedeva al Responsabile dell'Advocatura Civica di voler comunicare l'esistenza di passività potenziali derivanti dal contenzioso in essere e di indicarne il relativo ammontare. Tale richiesta veniva riscontrata in data 01.10.2021 con note prot. n. 28504 e 28525 nelle quali veniva indicato l'ammontare complessivo delle passività potenziali quantificato in € 1.530.082,22 e specificato l'importo di debiti fuori bilancio per spese legali quantificato in € 455.160,70.

Pertanto dall'esito di tale ricognizione emergeva un importo complessivo di debiti fuori bilancio pari ad € 3.396.858,81 e di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22.

Dalla predetta verifica, sempre con riferimento allo schema di rendiconto di cui alla proposta di deliberazione datata 30.07.2021, sopra indicata, ed alle risultanze del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, si è reso necessario, in applicazione della normativa e dei principi contabili vigenti, rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020 rappresentando l'incidenza delle poste vincolate di cui, anche, alle contribuzioni ed agevolazioni

Covid – 19<sup>1</sup> procedendo all'iscrizione nell'allegato A/2 dell' avanzo vincolato come di seguito specificato:

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | € 233.289,39 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                 | € 249.189,76 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Totale parte vincolata</b> | <b>€ 482.479,15</b> |
|-------------------------------|---------------------|

Delle risultanze di cui sopra si è dato evidenza nella Deliberazione del Commissario ad Acta adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 13.10.2021 con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020 ed attestato che il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 6.454.340,55.

Tale disavanzo deriva:

- per l'importo di € 4.441.816,98, dalla determinazione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con il metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto di gestione 2019, in luogo del metodo semplificato, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, applicando quanto previsto dall'art. 39-quater, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevedendo un ripiano in n. 15 esercizi a partire dal 2021 per una quota annua pari a € 296.121,13 (in base a quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2020);

- per l'importo di € 1.004.489,50, dall'applicazione dell'art. 52, comma 1bis, del d.l. 25.05.2021 n. 73 recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci dei comuni e fusione di comuni", convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo un ripiano in 10 anni con una quota annua pari a € 100.448,95<sup>2</sup>. Tale importo afferisce al disavanzo da F.A.L. - di cui al D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014 - generato nel risultato di amministrazione 2019 al netto della quota rimborsata nel corso dell'esercizio (€ 1.170.285,00 - € 165.795,50);

- per l'importo di € 308.529,79, dall'applicazione dell'art. 188 TUEL per il triennio 2020/2022 (in base a quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2020);

- per l'importo di € 320.060,39, dalle quote del disavanzo applicate al bilancio 2020 e non recuperate (v. principio contabile All. 4/2 punto 9.2.26)<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> il MEF in data 08/04/2021 con la FAQ 38 per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il seguente parere atto a palesare la giusta contabilizzazione dell'avanzo a natura vincolata legata alla conduzione delle contribuzioni in precedenza presentate: [...] "Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti". Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020.

<sup>2</sup> l'adozione da parte del legislatore di questo articolo e la conseguente applicazione da parte degli Enti si è resa necessaria a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 pubblicata in G.U. il 05/05/2021.

<sup>3</sup> "Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente

- per l'importo di € 379.443,89, dall'ulteriore disavanzo (v. principio contabile All. 4/2 punto 9.2.26)<sup>4</sup> generato nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019.

Chiarita la composizione del disavanzo nei termini di cui sopra, occorre specificare le modalità di ripiano dello stesso secondo la normativa vigente come da prospetto di seguito riportato

| COMPOSIZIONE DISAVANZO DA RIPIANARE        |              |                             |              | RIPIANO NEL BILANCIO |            |            |              |              | ANNI RIPIANO |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019                                       |              | 2020                        |              | 2020                 | 2021       | 2022       | 2023         | ESER. FUTURI |              |
| delibera c.c.n.22 del 16-07-20             |              | del. cc 22/2020 e rip. 2021 |              |                      |            |            |              |              |              |
| 39 quater                                  | 4.441.816,98 | 39 quater                   | 4.441.816,98 |                      | 296.121,13 | 296.121,13 | 296.121,13   | 3.553.453,58 | 15 dal 2021  |
| 39 ter                                     | 1.170.285,00 | art 52 c. 1 bis             | 1.004.489,50 | 165.795,50           | 100.448,95 | 100.448,95 | 100.448,95   | 703.142,65   | 10 dal 2021  |
| 188 tuel                                   | 462.794,68   | 188 tuel                    | 308.529,79   | 154.264,89           | 154.264,89 | 154.264,90 |              |              | 2 dal 2021   |
|                                            |              | 4/2 p. 9.2.26 *             | 320.060,39   |                      | 320.060,39 |            |              |              | nel 2021     |
|                                            |              | 4/2 p. 9.2.26 **            | 379.443,89   |                      | 189.721,95 | 189.721,95 |              |              | 2 dal 2021   |
|                                            | 6.074.896,66 |                             | 6.454.340,55 | 320.060,39           |            |            |              |              |              |
|                                            |              |                             |              | TOT. DISAV.          |            |            |              |              |              |
| RIPIANO DA APPLICARE AL BILANCIO 2021-2023 |              |                             |              | 1.060.617,31         | 740.556,93 | 396.570,08 | 4.256.596,23 | 6.454.340,55 |              |

\* Quota disavanzo da ripianare nel 2020 e non recuperata, da applicare interamente al primo esercizio del bilancio di previsione (2021)  
\*\* Ulteriore disavanzo 2020 rispetto al 2019 da applicare al bilancio nel 2021 e nel 2022 art 188 c.1 TUEL

Contestualmente all'esame e alla rielaborazione del rendiconto di gestione 2020, si procedeva a valutare la proposta dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario pro tempore, datata 30.07.2021 e depositata in segreteria in data 03.08.2021 giusto prot. n. 22716.

In via preliminare si procedeva a valutare i riscontri forniti dai vari Settori rispetto alla richiesta di previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio 2021/2023 di cui alla nota prot. n. 3205 del 03.02.2021. In particolare si registravano le seguenti note:

- prot. n. 9099 del 31.03.2021 del Settore Politiche Sociali,
- prot. n. 9360 del 02.04.2021 del Corpo di Polizia Locale,
- prot. n. 10230 del 13.04.2021 del Settore Affari Generali e Personale.

Preso atto che dall'esame della suddetta documentazione si riscontrava la mancanza di risposta ufficiale dal parte del Settore Lavori Pubblici - Qualità Urbana e Ambientale e del Settore Patrimonio - Suap - Pian. Territoriale, la sottoscritta procedeva in data 07/09/2021 ad inoltrare nota prot. n. 25460 di richiesta delle previsioni di Entrata e di Spesa. In particolare si chiedeva ai suddetti Settori di formulare le previsioni di cui sopra inerenti i "servizi di propria competenza con maggior riguardo ai servizi indispensabili quali ad esempio: spese per energia elettrica, utenze telefoniche e gas, costo della gestione del

*bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura"*

<sup>4</sup> Ibidem

*servizio idrico comunale con la Società Telereading srl, costo per la gestione del servizio fognatura e depurazione, costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento strade, ecc."*

Con nota prot. n. 26480 del 14.09.2021 l'Ufficio Tecnico forniva le previsioni richieste, successivamente integrate con note prot. n. 26500 del 14.09.2021, n. 27378 del 21.09.2021, n. 28278 del 29.09.2021, n. 28817 del 04.10.2021 e 29057 del 06.10.2021;

Inoltre, con nota prot. n. 28074 del 28.09.2021 la Comandante del Corpo di Polizia Locale integrava le previsioni di bilancio di cui alla nota prot. n. 9360 del 02.04.2021.

Contestualmente all'attività di cui sopra, con note prot. n. 25127 e 25158 del 02.09.2021, si procedeva ad inoltrare la richiesta delle previsioni di Entrata alle società esterne cui è affidata la riscossione dei tributi ed in particolare alla Teleriding S.r.l. ed alla Sikuel S.r.l. per la riscossione ordinaria del servizio idrico integrato ed alla SO.GE.R.T. Spa che gestisce la riscossione ordinaria e coattiva di tutti gli altri tributi ed entrate comunali, nonché con nota prot. n. 25611 dell'08.09.2021 alla società I.L.V.C. Sr.l. che gestisce la riscossione ordinaria del servizio elettrico votivo.

Rispetto a tale richiesta:

- La Sikuel S.r.l. riscontrava con prot. n. 25208 del 23.09.2021;
- La Telereading S.r.l. riscontrava con prot. n. 25997 del 10.09.2020;
- La I.L.V.C. Sr.l. riscontrava con prot. n. 25703 del 08.09.2021;
- La SO.GE.R.T. S.p.A. riscontrava con nota prot. n. 25917 del 10.09.2021 ma, stante l'incompletezza dei dati, si rendevano necessarie successive richieste di integrazione (prot. n. 25928 del 10.09.2021, n. 26190 del 13.09.2021 e n. 27733 del 23.09.2021) riscontrate con note prot. n. 25970 del 10.09.2021, n. 26034 del 13.09.2021, n. 2712 del 20.09.2021, n. 27777 del 24.09.2021, n. 28071 del 28.09.2021 e, in ultimo, n. 28344 del 30.09.2021.

Dopo aver reperito tutte le informazioni necessarie, fornite dai Responsabili di Settore dell'Ente nonché dalle Società Esterne con le citate note, si procedeva ad un'accurata verifica di tutte le poste di entrata e di uscita da iscrivere nel Bilancio di Previsione ed in particolare ad un'analitica revisione delle voci di spesa provvedendo ad inserire in bilancio soltanto quelle necessarie a garantire i servizi indispensabili e la regolare e ordinaria prosecuzione dell'attività dell'Ente.

A conclusione della suddetta attività emergeva una situazione di squilibrio di parte corrente pari ad € 4.414.130,08 comprensivo della quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio 2021. (Si allegano al riguardo il prospetto degli equilibri di bilancio e il quadro generale riassuntivo).

Oltre all'impossibilità di chiudere in pareggio il bilancio di Previsione 2021/2023 è necessario evidenziare anche le ulteriori criticità di cui si è detto ampiamente sopra ed in particolare:

- l'impossibilità di ripiano del disavanzo risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, considerato che la quota del disavanzo da ripianare nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, ammonta per le annualità ricomprese nello stesso rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'annualità 2021, ad € 740.556,93 per l'annualità 2022, ad € 396.570,08 per l'annualità 2023;
- la mancata copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio risultanti dalla ricognizione di cui si è dato atto sopra, di importo complessivo pari ad 3.396.858,81 secondo le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;
- la presenza di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22.

In relazione a quanto sopra, pertanto, si dà atto che:

1. non risulta possibile approvare lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 in pareggio finanziario secondo quanto previsto dall'art. 162 del T.U.E.L.;
2. non è possibile far fronte alla copertura dei debiti fuori bilancio secondo le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000;
3. si registrano passività potenziali, derivanti da contenzioso pendente, pari ad € 1.530.082,22;
4. non è possibile procedere al ripiano del disavanzo risultante dallo schema di rendiconto 2020 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente si trasmette alle SS.LL. per i conseguenti provvedimenti finalizzati anche alla definizione delle misure straordinarie di risanamento.

Villa San Giovanni, 13/10/2021



Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

*Dot.ssa Rosa Chiappalone*

*Rosa Chiappalone*

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2021               | COMPETENZA<br>ANNO 2022               | COMPETENZA<br>ANNO 2023               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 9.317.287,85 |                                       |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                                  | (+) |              | 103.031,10                            | 0,00                                  | 0,00                                  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |              | 1.060.617,31                          | 740.556,92                            | 396.570,08                            |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                   | (+) |              | 15.145.553,42<br>0,00                 | 13.566.939,67<br>0,00                 | 13.518.062,25<br>0,00                 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                              | (-) |              | 18.480.068,47<br>0,00<br>2.969.156,44 | 16.382.855,60<br>0,00<br>2.926.338,44 | 16.240.947,34<br>0,00<br>2.926.338,44 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |              | 180.000,00                            | 90.000,00                             | 90.000,00                             |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                         | (-) |              | 10.241.709,29<br>0,00<br>9.852.264,05 | 483.300,00<br>0,00<br>0,00            | 494.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |              | <b>-14.713.810,55</b>                 | <b>-4.129.772,85</b>                  | <b>-3.703.455,17</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                                       |                                       |                                       |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <sup>(2)</sup><br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                        | (+) |              | 10.238.336,09<br>0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                            | (+) |              | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |     |              |                                       |                                       |                                       |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |              | <b>-4.475.474,46</b>                  | <b>-4.129.772,85</b>                  | <b>-3.703.455,17</b>                  |

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)                                                                   | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 2.266.306,75            | 8.268.737,10            | 422.150,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) |  | 2.270.562,37<br>0,00    | 8.281.892,72<br>0,00    | 435.305,62<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 180.000,00              | 90.000,00               | 90.000,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>83.344,38</b>        | <b>76.844,38</b>        | <b>76.844,38</b>        |

## COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 114.400,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>-4.414.130,08</b>    | <b>-4.052.928,47</b>    | <b>-3.626.610,79</b>    |

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

|                                                                                                                                                        |     |  |                       |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                                                                                       |     |  | -4.475.474,46         | -4.129.772,85        | -3.703.455,17        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |  | 10.238.336,09         |                      |                      |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                                             |     |  | <b>-14.713.810,55</b> | <b>-4.129.772,85</b> | <b>-3.703.455,17</b> |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



## COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 9.317.287,85       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 10.238.336,09           | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 1.060.617,31            | 740.556,92              | 396.570,08              |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 103.031,10              | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 20.850.588,19      | 7.534.782,09            | 7.410.485,14            | 7.410.485,14            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 25.680.054,57      | 18.480.068,47           | 16.382.855,50           | 16.240.947,34           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 7.602.216,46       | 4.085.831,67            | 2.606.417,37            | 2.557.539,95            |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 10.994.681,17      | 3.524.939,66            | 3.550.037,16            | 3.550.037,16            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 15.087.283,80      | 2.270.562,37            | 8.281.892,72            | 435.305,62              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 6.376.113,97       | 2.081.506,75            | 8.268.737,10            | 422.150,00              | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 146.005,10         | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 168.005,10         | 114.400,00              | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 45.969.604,89      | 17.319.460,17           | 21.835.676,77           | 13.940.212,25           | Totale spese finali .....                                                | 40.935.343,47      | 20.865.030,84           | 24.664.748,32           | 16.676.252,96           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 488.487,25         | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 389.445,24         | 10.241.709,29           | 483.300,00              | 494.000,00              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 9.852.264,05            | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 5.046.657,59       | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 5.046.657,59       | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 28.513.393,72      | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 28.388.378,09      | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           |
| Totale titoli                                                                | 80.018.143,45      | 50.789.717,76           | 55.213.534,36           | 47.318.069,84           | Totale titoli                                                            | 74.759.824,39      | 64.484.597,72           | 58.525.905,91           | 50.548.110,55           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 89.335.431,30      | 61.131.084,95           | 55.213.534,36           | 47.318.069,84           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 74.759.824,39      | 65.545.215,03           | 59.266.462,83           | 50.944.680,63           |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 14.575.606,91      |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.



**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI**  
**(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

\*\*\*\*\*

**DELIBERA N. 2 del 14.10.2021**

**OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: DETERMINAZIONI**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**con i poteri della Giunta Comunale**  
**assunti in forza del Decreto Prefettizio n. 97722 del 24.08.2021**

L'anno duemilaventuno addì 14 del mese di ottobre alle ore 08.40, in Villa San Giovanni, nella residenza Comunale, assistito dal Segretario Generale Avv. Antonino Domenico Cama:

**VISTO** il Decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97722 del 24.08.2021, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta con l'incarico di provvedere all'adozione, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 dello schema di bilancio 2021/2023, non approvato dalla Giunta Comunale nei termini di legge, nella persona della sottoscritta Dott.ssa Rosa Romeo, Funzionario Economico finanziario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria;

In forza della competenza derivante dal decreto prefettizio sopra citato, assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato in calce al presente atto;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:

- l'art 174, comma 1 "Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

- L'art. 151, commi 1, 2 e 3

1. "Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. il Documento Unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. il bilancio di previsione finanziario comprende le previsionali competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale";

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis,

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha prorogato, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al 31 gennaio 2021;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che ha disposto la proroga al 31 marzo 2021;

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che ha ulteriormente prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;

- da ultimo, l'art. 52, co. 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ha ulteriormente differito il termine al 31 luglio 2021;

**VISTO**, altresì, il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare, l'art. 11 "Schema di Bilancio", comma 1, lettera a):

1 "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri";

**CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2016 gli Enti Locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive, giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadere;

**DATO ATTO** che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

**DATO ATTO**, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 ove è stabilito che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le delibere del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno, purché approvate entro i termini innanzi indicati hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.05.2021 avente ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - Approvazione del piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativa modulazione tariffaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 06.05.2021 avente ad oggetto: Canone servizio idrico integrato- Rimodulazione Tariffe Anno 2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29.04.2021 avente ad oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a

mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Approvazione tariffe anno 2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.09.2020 relativa all'approvazione delle aliquote e delle determinazioni di Imposta Municipale per l'anno 2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16.07.2020 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'approvazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell'8.04.2021 avente ad oggetto: Riparto proventi sanzioni amministrative pecuniarie art 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.04.2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dei diritti di segreteria per procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del settore patrimonio, suap, pianificazione territoriale;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23.04.2021 avente ad oggetto: fasce di contribuzione per i servizi scolastici gestiti dal servizio pubblica istruzione per l'anno 2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 02.05.2019 relativa all'approvazione dell'imposta di Soggiorno;

**VISTA** la nota prot. n. 25707 del 08.09.2021 avente ad oggetto: "Trasmissione atti inerenti gli schemi del rendiconto di gestione 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023" con cui la Responsabile del Settore Economico Finanziario trasmetteva al Commissario *ad Acta* quanto ivi indicato;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della G.C. n. 1 del 13.10.2021 con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020 dalla quale risulta che:

- il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 6.454.340,55;

- sono presenti debiti fuori bilancio attestati dai Responsabili dei Settori dell'Ente, con note prot. n. 22966 del 05.08.2021, n. 23219 del 10.08.2021, n. 23306 del 10.08.2021, n. 23794 del 16.08.2021, n. 28778 del 04.10.2021, n. 28504 e 28525 dell'1.10.2021 per un importo complessivo di € 3.396.858,81;

- si registrano passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22 attestati con note prot. n. 28504 e n. 28525 dell'1.10.2021;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d. lgs. N. 118/2011)", a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario pro tempore, datata 31.07.2021, di cui alla nota di formale deposito in segreteria prot. n. 22716 del 03.08.2021;

**DATO ATTO** che il predetto schema di bilancio non può essere approvato in quanto, pur riportando il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio, non definisce l'ammontare e non prevede le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto 2020 di cui alla proposta di Giunta Comunale datata 30.07.2021 e non riporta la ricognizione e quantificazione dei debiti fuori bilancio ed il conseguente ripiano degli stessi con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

**ESAMINATA** la nota del Responsabile del Settore Economico Finanziario prot. n. 29748 del 13/10/21, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente" dalla quale emerge:

- uno squilibrio di bilancio di parte corrente, riferito all'esercizio 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio, pari ad € 1.060.617,31;

- l'impossibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle

forme di legge, che ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'esercizio 2021, ad € 740.556,93 per l'esercizio 2022, ad € 396.570,08 per l'esercizio 2023;

- l'impossibilità di dare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio risultanti dalla ricognizione di cui si è dato atto sopra, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81, secondo le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;

- la presenza di passività potenziali, derivanti dal contenzioso pendente, pari ad € 1.530.082,22 attestate con le note di cui sopra;

- e, conseguentemente, l'impossibilità di approvare lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 in pareggio finanziario secondo quanto previsto dall'art. 162 del T.U.E.L.;

**RITENUTO**, che per quanto emerge tra l'altro dalla relazione della Responsabile del Settore Economico Finanziario, di cui alla nota prot. n. 29748 del 13/10/2021 sopra indicata, lo schema di bilancio 2021/2023 non possa essere approvato, atteso che in esso si registra uno squilibrio di parte corrente riferito all'esercizio 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nella medesima annualità, pari ad € 1.060.617,31;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la quota del disavanzo di amministrazione da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'annualità 2021, ad € 740.556,93 per l'annualità 2022, ad € 396.570,08 per l'annualità 2023;

**CONSIDERATO**, ancora, che non risulta possibile dare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio risultanti dalla ricognizione di cui si è dato atto sopra, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81, secondo le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;

**RILEVARA** altresì l'esistenza di passività potenziali, derivanti dal contenzioso pendente, pari ad € 1.530.082,22;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che non possa essere approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio secondo quanto prevede l'art. 162 del T.U.E.L.;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 5 del 10.04.2018, recante "*linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 - quater, TUEL)*", nella parte in cui prevede che condizione per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs 267 del 2000 è l'approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto;

**ACQUISITI** i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, in calce al presente atto;

### **DELIBERA**

1. di approvare la narrativa che precede che si intende qui integralmente trascritta;

2. di non poter approvare lo schema di Bilancio 2021/2023, il cui quadro riassuntivo è riportato nell'allegato prospetto, stante lo squilibrio di parte corrente riferito all'esercizio 2021 pari ad € 4.414.130,08, comprensivo della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio, pari ad € 1.060.617,31;

3. di dare atto dell'impossibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con precedente deliberazione del Commissario *ad*

Acta n. 1 del 13.10.2021, considerato che la quota del disavanzo da ripianare nelle tre annualità ricomprese nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, ammonta rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'annualità 2021, ad € 740.556,93 per l'annualità 2022 e ad € 396.570,08 per l'annualità 2023;

5. di dare atto che alla copertura dei debiti fuori bilancio attestati dai Responsabili dei Settori dell'Ente con le note citate in premessa, di importo complessivo pari ad € 3.396.858,81 non può farsi fronte con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;

6. di dare atto della presenza di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente, attestate con le note riportate in premessa, di importo complessivo pari ad € 1.530.082,22;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti per quanto di competenza e a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii., stante l'urgenza che il Consiglio Comunale adotti i provvedimenti conseguenziali alla presente deliberazione.



**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI  
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: DETERMINAZIONI**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni 14/10/2021

**La Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi  
Dott.ssa Rosa Chiappalone**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Villa San Giovanni 14/10/2021

**La Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi  
Dott.ssa Rosa Chiappalone**



*Città di Villa San Giovanni*  
*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

§

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Al Commissario ad Acta**  
*Dott.ssa Rosa Romeo*

**Al Revisore dei Conti**  
*Dott. Tommaso Rotella*  
*tommaso.rotella@pec.commercialisti.it*

**E p.c.**  
**Al Segretario Generale**  
*Avv. Antonino Domenico Cama*

**OGGETTO: *Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente.***

Con Decreto Sindacale n. 25 del 05.08.2021 la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi fino al 31.08.2021 e successivamente, con decreti n. 26 del 26.08.2021 e n. 30 del 28.09.2021, fino al 31.12.2021.

A seguito di tale nomina, con nota prot. n. 24257 del 23.08.2021 a firma del Sindaco, venivano trasmessi alla sottoscritta gli atti di seguito elencati:

- proposta deliberazione schema Rendiconto 2020 e relativi allegati predisposta dalla precedente Responsabile e depositata in Segreteria (prot. 22717 del 03.08.2021);
- proposta schema Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 predisposta dalla precedente Responsabile e depositata in Segreteria (prot. 22716 del 03.08.2021);
- attestazioni debiti fuori bilancio (prot. n. 12176 del 30.04.2021, prot. n. 22966 del 05.08.2021, prot. 23219 del 10.08.2021, prot. n. 23306 del 10.08.2021 e prot. n. 23794 del 16.08.2021);
- note prot. n. 22229 del 29.07.2021, prot. n. 22385 del 30.07.2021, prot. n. 22601 del 02.08.2021, prot. n. 22668 del 03.08.2021, prot. n. 22672 del 03.08.2021, prot. n. 22744 del 03.08.2021 e prot. n. 22844 del 04.08.2021.

Successivamente, con decreti del Prefetto di Reggio Calabria n. 97722 e n. 97923 del 24/08/2021 veniva nominata la Dott.ssa Rosa Romeo quale Commissario ad Acta del Comune di Villa San Giovanni per l'adozione, con i poteri della Giunta Comunale, degli schemi del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto di gestione 2020. Il Commissario *ad acta* si insediava in data 30.08.2021, giusto verbale prot. n. 24710.

In pari data, nel corso di un incontro presso gli uffici di questo Settore, la sottoscritta conveniva con il Commissario *ad acta* di procedere, in via preliminare, ad una verifica dei documenti



di bilancio agli atti, al fine di valutarne la completezza per la successiva approvazione da parte della stessa.

Tale verifica prendeva le mosse dall'esame della proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente l'approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto esercizio finanziario 2020 a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario pro tempore, datata 30.07.2021 e depositata in segreteria in data 03.08.2021 giusto prot. n. 22717.

All'esito emergeva che, all'atto del deposito della suindicata proposta, la ricognizione dei debiti fuori bilancio era ancora in corso di svolgimento, come nella stessa indicato, e pertanto la proposta depositata non quantificava l'importo dei debiti fuori bilancio.

Con nota prot. 22627 del 03.08.2021, la Responsabile pro tempore del Settore Economico Finanziario, facendo seguito alla precedente richiesta di pari oggetto prot. n. 6898 del 13.03.2021, sollecitava i Responsabili dei Settori che non avevano ancora provveduto, a rilasciare l'attestazione concernente l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

Successivamente alla rinuncia all'utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 da parte della Dott.ssa Marina Panella, dipendente del Comune di Taurianova, Responsabile pro tempore di questo Settore:

- con nota prot. n. 22966 del 05.08.2021 il Responsabile del Settore Advocatura Civica ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 2.864.488,71;
- con nota prot. n. 23219 del 10.08.2021 il Responsabile del Settore Polizia Locale ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 3.126,25;
- con nota prot. n. 23306 del 10.08.2021 e successiva integrazione prot. n. 28778 del 04.10.2021 il Responsabile del Settore Patrimonio, Suap, Pianificazione Territoriale e ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio anche con riferimento al precedente Settore Tecnico Urbanistico per l'importo di € 54.661,45;
- con nota del 04.08.2021 prot. n. 23794 del 16.08.2021 il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi ha attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per l'importo di € 19.421,70.

In data 22.09.2021 con nota prot. 27569 la sottoscritta chiedeva al Responsabile dell'Advocatura Civica di voler comunicare l'esistenza di passività potenziali derivanti dal contenzioso in essere e di indicarne il relativo ammontare. Tale richiesta veniva riscontrata in data 01.10.2021 con note prot. n. 28504 e 28525 nelle quali veniva indicato l'ammontare complessivo delle passività potenziali quantificato in € 1.530.082,22 e specificato l'importo di debiti fuori bilancio per spese legali quantificato in € 455.160,70.

Pertanto dall'esito di tale ricognizione emergeva un importo complessivo di debiti fuori bilancio pari ad € 3.396.858,81 e di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22.

Dalla predetta verifica, sempre con riferimento allo schema di rendiconto di cui alla proposta di deliberazione datata 30.07.2021, sopra indicata, ed alle risultanze del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, si è reso necessario, in applicazione della normativa e dei principi contabili vigenti, rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020 rappresentando l'incidenza delle poste vincolate di cui, anche, alle contribuzioni ed agevolazioni

Covid – 19<sup>1</sup> procedendo all'iscrizione nell'allegato A/2 dell' avanzo vincolato come di seguito specificato:

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | € 233.289,39 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                 | € 249.189,76 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Totale parte vincolata</b> | <b>€ 482.479,15</b> |
|-------------------------------|---------------------|

Delle risultanze di cui sopra si è dato evidenza nella Deliberazione del Commissario ad Acta adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 13.10.2021 con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020 ed attestato che il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 6.454.340,55.

Tale disavanzo deriva:

– per l'importo di € 4.441.816,98, dalla determinazione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con il metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto di gestione 2019, in luogo del metodo semplificato, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, applicando quanto previsto dall'art. 39-quater, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevedendo un ripiano in n. 15 esercizi a partire dal 2021 per una quota annua pari a € 296.121,13 (in base a quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2020);

– per l'importo di € 1.004.489,50, dall'applicazione dell'art. 52, comma 1bis, del d.l. 25.05.2021 n. 73 recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci dei comuni e fusione di comuni", convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo un ripiano in 10 anni con una quota annua pari a € 100.448,95<sup>2</sup>. Tale importo afferisce al disavanzo da F.A.L. - di cui al D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014 - generato nel risultato di amministrazione 2019 al netto della quota rimborsata nel corso dell'esercizio (€ 1.170.285,00 - € 165.795,50);

– per l'importo di € 308.529,79, dall'applicazione dell'art. 188 TUEL per il triennio 2020/2022 (in base a quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2020);

– per l'importo di € 320.060,39, dalle quote del disavanzo applicate al bilancio 2020 e non recuperate (v. principio contabile All. 4/2 punto 9.2.26)<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> il MEF in data 08/04/2021 con la FAQ 38 per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il seguente parere atto a palesare la giusta contabilizzazione dell'avanzo a natura vincolata legata alla conduzione delle contribuzioni in precedenza presentate: [...] "Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti". Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020.

<sup>2</sup> l'adozione da parte del legislatore di questo articolo e la conseguente applicazione da parte degli Enti si è resa necessaria a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 pubblicata in G.U. il 05/05/2021.

<sup>3</sup> "Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0029748 del 13-10-2021 in partenza

- per l'importo di € 379.443,89, dall'ulteriore disavanzo (v. principio contabile All. 4/2 punto 9.2.26)<sup>4</sup> generato nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019.

Chiarita la composizione del disavanzo nei termini di cui sopra, occorre specificare le modalità di ripiano dello stesso secondo la normativa vigente come da prospetto di seguito riportato

| COMPOSIZIONE DISAVANZO DA RIPIANARE        |              |                             |              | RIPIANO NEL BILANCIO |            |            |              |              | ANNI RIPIANO |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019                                       |              | 2020                        |              | 2020                 | 2021       | 2022       | 2023         | ESER. FUTURI |              |
| delibera c.c.n.22 del 16-07-20             |              | del. cc 22/2020 e rip. 2021 |              |                      |            |            |              |              |              |
| 39 quater                                  | 4.441.816,98 | 39 quater                   | 4.441.816,98 |                      | 296.121,13 | 296.121,13 | 296.121,13   | 3.553.453,58 | 15 dal 2021  |
| 39 ter                                     | 1.170.285,00 | art 52 c. 1 bis             | 1.004.489,50 | 165.795,50           | 100.448,95 | 100.448,95 | 100.448,95   | 703.142,65   | 10 dal 2021  |
| 188 tucl                                   | 462.794,68   | 188 tucl                    | 308.529,79   | 154.264,89           | 154.264,89 | 154.264,90 |              |              | 2 dal 2021   |
|                                            |              | 4/2 p. 9.2.26 *             | 320.060,39   |                      | 320.060,39 |            |              |              | nel 2021     |
|                                            |              | 4/2 p. 9.2.26 **            | 379.443,89   |                      | 189.721,95 | 189.721,95 |              |              | 2 dal 2021   |
|                                            | 6.074.896,66 |                             | 6.454.340,55 | 320.060,39           |            |            |              |              |              |
| RIPIANO DA APPLICARE AL BILANCIO 2021-2023 |              |                             |              |                      |            |            |              | TOT. DISAV.  |              |
|                                            |              |                             |              | 1.060.617,31         | 740.556,93 | 396.570,08 | 4.256.596,23 | 6.454.340,55 |              |

Quota disavanzo da ripianare nel 2020 e non recuperata, da applicare interamente al primo esercizio del bilancio di previsione (2021)  
 \*  
 \*\* Ulteriore disavanzo 2020 rispetto al 2019 da applicare al bilancio nel 2021 e nel 2022 art 188 c.1 TUEL

Contestualmente all'esame e alla rielaborazione del rendiconto di gestione 2020, si procedeva a valutare la proposta dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario pro tempore, datata 30.07.2021 e depositata in segreteria in data 03.08.2021 giusto prot. n. 22716.

In via preliminare si procedeva a valutare i riscontri forniti dai vari Settori rispetto alla richiesta di previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio 2021/2023 di cui alla nota prot. n. 3205 del 03.02.2021. In particolare si registravano le seguenti note:

- prot. n. 9099 del 31.03.2021 del Settore Politiche Sociali,
- prot. n. 9360 del 02.04.2021 del Corpo di Polizia Locale,
- prot. n. 10230 del 13.04.2021 del Settore Affari Generali e Personale.

Preso atto che dall'esame della suddetta documentazione si riscontrava la mancanza di risposta ufficiale dal parte del Settore Lavori Pubblici - Qualità Urbana e Ambientale e del Settore Patrimonio - Suap - Pian. Territoriale, la sottoscritta procedeva in data 07/09/2021 ad inoltrare nota prot. n. 25460 di richiesta delle previsioni di Entrata e di Spesa. In particolare si chiedeva ai suddetti Settori di formulare le previsioni di cui sopra inerenti i "servizi di propria competenza con maggior riguardo ai servizi indispensabili quali ad esempio: spese per energia elettrica, utenze telefoniche e gas, costo della gestione del

*bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura"*

<sup>4</sup> Ibidem

*servizio idrico comunale con la Società Telereading srl, costo per la gestione del servizio fognatura e depurazione, costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento strade, ecc."*

Con nota prot. n. 26480 del 14.09.2021 l'Ufficio Tecnico forniva le previsioni richieste, successivamente integrate con note prot. n. 26500 del 14.09.2021, n. 27378 del 21.09.2021, n. 28278 del 29.09.2021, n. 28817 del 04.10.2021 e 29057 del 06.10.2021;

Inoltre, con nota prot. n. 28074 del 28.09.2021 la Comandante del Corpo di Polizia Locale integrava le previsioni di bilancio di cui alla nota prot. n. 9360 del 02.04.2021.

Contestualmente all'attività di cui sopra, con note prot. n. 25127 e 25158 del 02.09.2021, si procedeva ad inoltrare la richiesta delle previsioni di Entrata alle società esterne cui è affidata la riscossione dei tributi ed in particolare alla Teleriding S.r.l. ed alla Sikuel S.r.l. per la riscossione ordinaria del servizio idrico integrato ed alla SO.GE.R.T. Spa che gestisce la riscossione ordinaria e coattiva di tutti gli altri tributi ed entrate comunali, nonché con nota prot. n. 25611 dell'08.09.2021 alla società I.L.V.C. S.r.l. che gestisce la riscossione ordinaria del servizio elettrico votivo.

Rispetto a tale richiesta:

- La Sikuel S.r.l. riscontrava con prot. n. 25208 del 23.09.2021;
- La Telereading S.r.l. riscontrava con prot. n. 25997 del 10.09.2020;
- La I.L.V.C. S.r.l. riscontrava con prot. n. 25703 del 08.09.2021;
- La SO.GE.R.T. S.p.A. riscontrava con nota prot. n. 25917 del 10.09.2021 ma, stante l'incompletezza dei dati, si rendevano necessarie successive richieste di integrazione (prot. n. 25928 del 10.09.2021, n. 26190 del 13.09.2021 e n. 27733 del 23.09.2021) riscontrate con note prot. n. 25970 del 10.09.2021, n. 26034 del 13.09.2021, n. 2712 del 20.09.2021, n. 27777 del 24.09.2021, n. 28071 del 28.09.2021 e, in ultimo, n. 28344 del 30.09.2021.

Dopo aver reperito tutte le informazioni necessarie, fornite dai Responsabili di Settore dell'Ente nonché dalle Società Esterne con le citate note, si procedeva ad un'accurata verifica di tutte le poste di entrata e di uscita da iscrivere nel Bilancio di Previsione ed in particolare ad un'analitica revisione delle voci di spesa provvedendo ad inserire in bilancio soltanto quelle necessarie a garantire i servizi indispensabili e la regolare e ordinaria prosecuzione dell'attività dell'Ente.

A conclusione della suddetta attività emergeva una situazione di squilibrio di parte corrente pari ad € 4.414.130,08 comprensivo della quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio 2021. (Si allegano al riguardo il prospetto degli equilibri di bilancio e il quadro generale riassuntivo).

Oltre all'impossibilità di chiudere in pareggio il bilancio di Previsione 2021/2023 è necessario evidenziare anche le ulteriori criticità di cui si è detto ampiamente sopra ed in particolare:

- l'impossibilità di ripiano del disavanzo risultante dallo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, considerato che la quota del disavanzo da ripianare nel bilancio 2021/2023, nelle forme di legge, ammonta per le annualità ricomprese nello stesso rispettivamente ad € 1.060.617,31 per l'annualità 2021, ad € 740.556,93 per l'annualità 2022, ad € 396.570,08 per l'annualità 2023;
- la mancata copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio risultanti dalla ricognizione di cui si è dato atto sopra, di importo complessivo pari ad 3.396.858,81 secondo le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. 267/2000;
- la presenza di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente pari ad € 1.530.082,22.

In relazione a quanto sopra, pertanto, si dà atto che:

1. non risulta possibile approvare lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 in pareggio finanziario secondo quanto previsto dall'art. 162 del T.U.E.L.;
2. non è possibile far fronte alla copertura dei debiti fuori bilancio secondo le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000;
3. si registrano passività potenziali, derivanti da contenzioso pendente, pari ad € 1.530.082,22;
4. non è possibile procedere al ripiano del disavanzo risultante dallo schema di rendiconto 2020 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente si trasmette alle SS.LL. per i conseguenti provvedimenti finalizzati anche alla definizione delle misure straordinarie di risanamento.

Villa San Giovanni, 13/10/2021



Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

*Dott.ssa Rosa Chiappalone*

*Rosa Chiappalone*

## COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021               | COMPETENZA<br>ANNO 2022               | COMPETENZA<br>ANNO 2023               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                        |     | 9.317.287,85                          |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                           | (+) | 103.031,10                            | 0,00                                  | 0,00                                  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                  | (-) | 1.060.617,31                          | 740.556,92                            | 396.570,08                            |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                            | (+) | 15.145.553,42<br>0,00                 | 13.566.939,67<br>0,00                 | 13.518.062,25<br>0,00                 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                           | (+) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                       | (-) | 18.480.068,47<br>0,00<br>2.969.156,44 | 16.382.855,60<br>0,00<br>2.926.338,44 | 16.240.947,34<br>0,00<br>2.926.338,44 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                          | (-) | 180.000,00                            | 90.000,00                             | 90.000,00                             |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                  | (-) | 10.241.709,29<br>0,00<br>9.852.264,05 | 483.300,00<br>0,00<br>0,00            | 494.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                              |     | -14.713.810,55                        | -4.129.772,85                         | -3.703.455,17                         |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |     |                                       |                                       |                                       |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                             | (+) | 10.238.336,09<br>0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                     | (+) | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                              | (-) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                             | (+) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)                                                                                                                                                                |     |                                       |                                       |                                       |
| O=G+H+I-L+M                                                                                                                                                                                     |     | -4.475.474,46                         | -4.129.772,85                         | -3.703.455,17                         |

## COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)                                                                   | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 2.266.306,75            | 8.268.737,10            | 422.150,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 2.270.562,37<br>0,00    | 8.281.892,72<br>0,00    | 435.305,62<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 180.000,00              | 90.000,00               | 90.000,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>83.344,38</b>        | <b>76.844,38</b>        | <b>76.844,38</b>        |

## COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) | 114.400,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     | <b>-4.414.130,08</b>    | <b>-4.052.928,47</b>    | <b>-3.626.610,79</b>    |

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

|                                                                                                                                                        |     |                       |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                                                                                       |     | -4.475.474,46         | -4.129.772,85        | -3.703.455,17        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 10.238.336,09         |                      |                      |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                                             |     | <b>-14.713.810,55</b> | <b>-4.129.772,85</b> | <b>-3.703.455,17</b> |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



## COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESA                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 9.317.287,55       |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 10.238.336,09           | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                                |                    | 1.060.617,31            | 740.556,92              | 396.570,08              |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattori <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 20.550.598,19      | 103.031,10              | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1 - Spese correnti                                                  | 25.680.054,57      | 18.480.068,47           | 16.382.665,60           | 16.240.947,34           |
|                                                                              |                    | 7.534.732,09            | 7.410.485,14            | 7.410.485,14            | - di cui fondo pluriennale vincolato                                       |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 7.602.216,46       | 4.086.831,67            | 2.606.417,37            | 2.657.539,85            |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 10.994.681,17      | 3.524.539,66            | 3.550.037,16            | 3.550.037,16            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                         | 15.087.283,80      | 2.270.562,37            | 8.281.892,72            | 435.305,62              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 6.376.113,87       | 2.081.506,75            | 8.268.737,10            | 422.150,00              | - di cui fondo pluriennale vincolato                                       |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 146.005,10         |                         | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 166.005,10         | 114.400,00              | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    | 92.400,00               |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                       |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 45.969.604,89      | 17.319.460,17           | 21.835.676,77           | 13.940.212,25           | Totale spese finali .....                                                  | 40.935.343,47      | 20.865.030,84           | 24.664.748,32           | 16.676.252,96           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 488.487,25         | 92.400,00               | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 389.445,24         | 10.241.709,29           | 483.300,00              | 494.000,00              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                  |                    | 9.862.264,05            | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 5.046.657,59       | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 5.046.657,59       | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            | 5.046.657,59            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 28.513.393,72      | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 28.388.378,08      | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           | 28.331.200,00           |
| Totale titoli                                                                | 80.016.143,45      | 50.789.717,76           | 55.213.534,36           | 47.216.069,84           | Totale titoli                                                              | 74.759.824,39      | 64.484.597,72           | 58.525.905,91           | 50.548.110,55           |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 89.335.431,30      | 61.131.084,95           | 55.213.534,36           | 47.216.069,84           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                   | 74.759.824,39      | 65.545.215,03           | 59.266.462,83           | 50.944.680,63           |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 14.575.606,91      |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

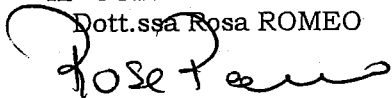
**Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Comunale**

N. 2 /2021

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;

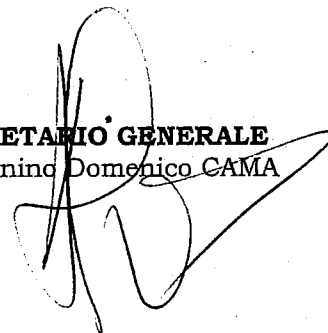
**IL COMMISSARIO AD ACTA**

Dott.ssa Rosa ROMEO



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Antonino Domenico CAMA



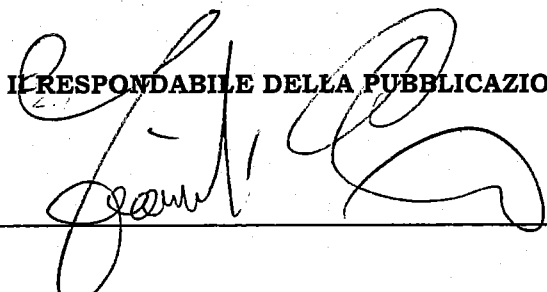
**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: 1878

Villa San Giovanni li, 14/10/2021

Prot. n. 29807 del 14/10/2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

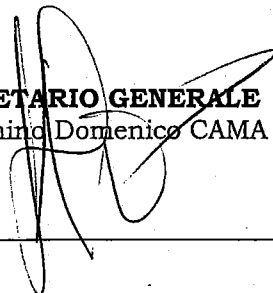
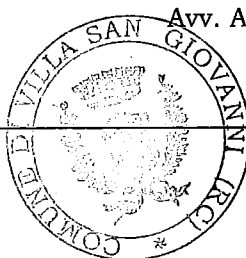
☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li, 14/10/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Antonino Domenico CAMA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Villa San Giovanni Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Antonino Domenico CAMA

Prot 31372

DEL 28.10.2021

COMUNE DI VILLA SAN  
GIOVANNI

*Provincia di RC*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Tommaso

Rotella

# **COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI**

(Provincia di Reggio Calabria)

## **L'Organo di Revisione**

### **Verbale n. 59 del 25/10/2021**

L'anno **2021**, il giorno **22**, del mese di Ottobre, presso lo studio del dott. Tommaso Rotella, in Catanzaro, alle ore 9,15, si riunisce l'Organo di Revisione dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2021.

#### **Esaminati:**

- Il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2020;
- Il prospetto degli equilibri di bilancio 2021-2023 allegati alla relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente dal Responsabile del settore servizi finanziari;
- La relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente presentata dal Responsabile del settore servizi finanziari;

Il Revisore completa la stesura della relazione ex art. 246 del D.Lgs. n.267/2000, relativa alle cause del dissesto, che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

**L'Organo di Revisione**

Dott. Tommaso Rotella

## **II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Gli artt. **243-bis e 243-quater del d.lgs 267/2000**, disciplinano la procedura e l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 243-bis prevede la possibilità per gli enti locali per i quali "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" e "nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio", di attivare il ricorso alla procedura di riequilibrio con delibera consiliare.

Il PFRP deve contenere le misure occorrenti a superare le condizioni di squilibrio elencate al suddetto art. 243-bis.

L'art. 243-quater dispone che la commissione per la finanza locale esamina il PFRP e trasmette la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La delibera può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Le sezioni riunite si pronunciano in un unico grado.

Si applica l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11 con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, nelle seguenti ipotesi:

- a) Mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis comma 5;
- b) Diniego dell'approvazione del piano;
- c) Accertamento da parte della competente sezione di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso.

Si ritiene utile, a questo punto, per opportuna conoscenza, esaminare alcune delle principali norme in materia di dissesto finanziario .

### **Definizione dello stato di dissesto**

L'art. 244, comma 1, disc del d.lgs 267/2000 disciplina la definizione di dissesto finanziario.

Si è in dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

### **Soggetti della procedura di risanamento.**

L'art. 245 sancisce che:

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

### **Deliberazione di dissesto.**

Il successivo art. 246, comma 1, così recita:

“La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.”

Mentre il comma 2 prevede che:

“La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.”

### **Omissione della deliberazione di dissesto.**

L'art. 247, comma 2, dispone che:

“Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Inoltre, i successivi commi 3 e 4 dispongono rispettivamente:

“Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.”

“ Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141” .

### **Conseguenze della dichiarazione di dissesto.**

Si sintetizzano, infine, le principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art.248, comma1);
- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art.248, comma 2);
- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (art.248, comma 3) ;
- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (art.249, comma 1) .

Il capo II del T.U.E.L. contiene tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario finalizzate a riportare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento del debito pregresso e, quindi, alla condizione di ente sano.

### **FATTORI E CAUSE DEL DISSESTO**

#### **Iter seguito**

In questa sede l'Organo di revisione, in ossequio a quanto previsto dall'art.246 del T.U.E.L., cercherà di ripercorrere ed analizzare le cause che hanno determinato il citato dissesto.

Il Comune di Villa San Giovanni ha approvato:

il Bilancio di previsione 2020/2022 che prevedeva la copertura nelle tre annualità del bilancio del disavanzo ordinario di euro 6.074.896,66 oltre che le quote biennali del disavanzo generatosi in occasione della predisposizione del consuntivo che gravano sui bilanci per euro 189.721,95 ogni anno.

### **Analisi della cause che hanno portato al dissesto**

Il Revisore premette la segnalazione di alcune criticità relative all'organizzazione dell'Ente:

- 1) La struttura organizzativa funzionale dell'Ente risulta carente ed inadeguata alle esigenze operative. La stessa si è ulteriormente aggravata nel corso del 2021. Tale situazione trova riscontro nel macchinoso iter che ha portato alla predisposizione del testo definitivo del consuntivo 2020, non approvato nel termine ultimo del 31 luglio, con un peggioramento del disavanzo di amministrazione per € 482.479,15 rispetto alla versione redatta dal precedente responsabile del settore finanziario;
- 2) Gli strumenti informatici, di cui è dotato l'Ente, risultano non allineati tra di loro e non adeguati alle necessità operative degli uffici;
- 3) Si è manifestata una estrema difficoltà di reperimento dei dati necessari sia essi contabili che amministrativi oltre ad una gestione apparentemente approssimativa degli stessi dati.

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto sono molteplici.

- 1) Il protrarsi del disavanzo di amministrazione non recuperabile nei tempi stabiliti dall'art. 188 del TUEL;
- 2) Il disavanzo deriva in maggior misura dal 2019, ed è dovuto principalmente al cambio del metodo di calcolo del FCDE. Infatti fino al 2018, è stato possibile utilizzare il cosiddetto "metodo semplificato" che, rispetto al "metodo ordinario" in vigore dal rendiconto 2019, permetteva all'Ente di vincolare meno risorse per le entrate la cui riscossione era incerta. Questo adeguamento normativo ha portato il Comune di Villa San Giovanni a certificare il disavanzo di amministrazione;
- 3) il sistematico ricorso, da diversi anni, all'anticipazione di tesoreria;
- 4) la sottostima di alcuni accantonamenti e la sovrastima di alcune entrate, che hanno creato negli anni questa sistemica situazione di crisi strutturale;
- 5) l'accumulazione di una massa consistente di residui attivi non più esigibili causati dall'iscrizione, anno dopo anno, di spese correnti certe e di entrate correnti incerte o senza titolo, che ha determinato e determina uno scarto tra incassi e pagamenti, il quale, a sua volta, si scarica sulla cassa attraverso il prosciugamento dello scoperto di tesoreria;
- 6) la formazione di debiti fuori bilancio, causati, la maggior parte, dall'inefficiente attività di verifica da parte del settore Advocatura Civica a far data dalla sua istituzione, del contenzioso in essere e dalla mancata adesione alla convenzione con la Regione Calabria, per la dilazione del debito per la somministrazione idropotabile di € 1.355.707,63 dal 2019 al 2028, fatto quest'ultimo di una gravità inaudita, per il quale è stata peraltro fatta richiesta istruttoria da parte della Corte dei Conti con prot. n. 556 del 20/01/2020;



7) il mancato accantonamento per spese di contenzioso.

Tutto questo dimostra inequivocabilmente che la situazione di dissesto non è originata esclusivamente dalla gestione dell'anno corrente, ma trae origine da scelte fatte in passato, anche se, da un punto di vista numerico, le criticità si sono appalesate con il bilancio di previsione 2021/2023.

Vi è da aggiungere che, il Commissario ad Acta nominato con decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97722 del 24.08.2021, nominato con l'incarico di provvedere all'adozione dello schema di bilancio di previsione suddetto, con delibera n. 2 del 14/10/2021, dichiara l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione e richiama la Delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.5 del 14-08-2018, nella parte in cui si prevede che la condizione per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è l'approvazione dell'ultimo rendiconto e del bilancio di previsione.

#### **Importi che determinano il dissesto**

L'importo a cui l'Ente deve far fronte e che costituisce la massa debitoria, ammonta ad euro 11.381.481,58 e risulta costituito dai seguenti elementi:

#### **Debiti fuori bilancio**

Dalle dichiarazioni acquisite agli atti dei Servizi Finanziari da parte dei vari responsabili degli uffici comunali, risultano debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 3.396.858,81 tra cui:

- euro 2.864.488,71 comunicati con nota prot. n. 22966 dal Responsabile del Settore Advocatura Civica ed afferenti per la maggior parte (€ 2.084.705,35) ai canoni per la somministrazione idropotabile;
- € 3.126,25 comunicati con nota prot. 23219 del 10/08/2021 dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- € 54.661,45 comunicati con nota prot. n. 23306 del 10.08.2021 e 28878 del 04.10.2021 dal Responsabile del settore Tecnico Urbanistico;
- € 19.421,70 comunicati con nota prot. 23794 del 16.08.2021 dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;
- € 150,00 comunicati con nota prot. 30488 del 19-10-2021 dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;

- € 455.160,70 comunicati con nota prot. n. 27569 dal Responsabile del Settore Advocatura Civica e relativi a spese legali per la difesa del Comune in diversi giudizi.

Relativamente a quest'ultimo dato, ci sono da fare alcune considerazioni. Intanto dall'elenco fornito all'Organo di Revisione risultano pochi professionisti a fronte di numerose cause in essere. A tal proposito, l'affidamento del servizio legale costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17.

Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore imponeva al Comune di Villa San Giovanni, la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

Altro aspetto altrettanto grave è costituito dalle ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione nell'affidamento dell'incarico, non coperto da impegno, in ordine all'importo pattuito e alla trasparenza, imparzialità e rotazione degli incarichi.

#### **Disavanzo di amministrazione anni precedenti e disavanzo anno in corso**

Il disavanzo complessivo è pari ad € 6.454.340,55. Al Bilancio di previsione 2021/2023 è stato applicato un disavanzo di amministrazione relativo ad anni precedenti per € 550.834,97 oltre alle quote annuali relative all'extradeficit e alla quota di disavanzo non recuperata del 2020 e relativa al 2019 per € 320.060,39 ed € 189.721,95 relativa alla quota imputata del disavanzo dell'anno in corso. Nella tabella successiva si evidenziano le modalità seguite dal Comune di Villa San Giovanni per il ripiano del disavanzo sia ordinario che da extradeficit a partire dal 2021:

| ANALISI DEL DISAVANZO                                                                                                           | Composizione del disavanzo              |                                   |                                                 |                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Disavanzo dell'esercizio precedente (a) | Disavanzo dell'esercizio 2020 (b) | disavanzo ripianato nell'esercizio 2020 (c)=a-b | quota del disavanzo da ripianare nel 2020 (d) | ripiano non effettuato nell'esercizio (e)= d-c |
| Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....                                                |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui                                                                |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| Disavanzo tecnico al 31.12.20                                                                                                   |                                         | € 379.443,89                      | -€ 379.443,89                                   |                                               | € 379.443,89                                   |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL                                                         |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 22 del 16/07/2019 |                                         |                                   | € 6.454.340,55                                  | € 320.060,39                                  | -€ 6.134.280,16                                |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente                                                                    |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                   | € -                                     | € 379.443,89                      | -€ 379.443,89                                   | € 320.060,39                                  | € 699.504,28                                   |

| MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO                                                                                            | COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO <sup>1</sup> | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO |                 |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |                                         | esercizio 2021                        | esercizio 2022  | esercizio 2023 | esercizi successivi |
| Disavanzo al 31.12.15                                                                                                           |                                         |                                       |                 |                |                     |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui                                                                |                                         |                                       |                 |                |                     |
| Disavanzo tecnico al 31.12...                                                                                                   |                                         | € 189.721,95                          | € 189.721,95    |                |                     |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL <sup>8</sup>                                            |                                         |                                       |                 |                |                     |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 22 del 16/07/2019 |                                         | € 870.895,36                          | € 550.835,03    | € 396.570,08   | € 4.256.596,23      |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente                                                                    |                                         |                                       |                 |                |                     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                   | € -                                     | € 1.060.617,31                        | -€ 1.060.617,31 | € 396.570,08   | € 1.457.187,39      |

L'Ente non è riuscito nei tempi tassativi stabiliti dalla normativa a ripianare il disavanzo ordinario generato dalla gestione ed anzi ha generato ulteriori disavanzi che non sono stati recuperati nei tempi previsti dall'art. 188 del TUEL.

### Accantonamento Fondo Contenzioso

L'Ufficio legale dell'Ente ha fornito un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso dal 2015 al 2021 in essere, comunicando un importo complessivo di € 1.530.000,00, con una percentuale di soccombenza nella maggior parte delle cause pendenti del 100%, vi è quindi la necessità di accantonare al fondo l'intero importo.

Inoltre nella comunicazione suddetta, il responsabile del settore, comunica che è pendente presso il Consiglio di Stato una causa di risarcimento danni del valore di € 59.000.000,00 per il quale è stata indicata una percentuale di soccombenza pari a zero; e due cause presso il tribunale di Reggio Calabria del valore di € 2.417.302,58 ed € 1.752.000,00, per le quali non è stata indicata nessuna percentuale di soccombenza in quanto incardinate anche nei confronti di altri soggetti.

La richiesta della ricognizione del contenzioso da parte Organo di revisione ha avuto quindi un riscontro parziale, con conseguente impossibilità della corretta quantificazione delle passività potenziali e della conseguente valutazione della congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso.

### **Risultato di competenza presunto bilancio 2021/2023**

I servizi finanziari hanno provveduto a compilare una bozza del bilancio 2021/2023 in relazione alla situazione di accertamento delle entrate e ai dati storici relativi a ciascuna voce con una proiezione dei dati a fine anno. Complessivamente il risultato negativo di competenza presunto, sull'annualità 2021, è di € 4.414.130,08. Si segnala che l'equilibrio di parte corrente presenta un saldo negativo per € 4.475.474,46. Per quanto concerne le annualità 2022 e 2023 il risultato di competenza risulta pari rispettivamente ad € - 4.052.928,47 ed € - 3.626.610,79 senza tenere conto dei nuovi vincoli previsti per gli enti che superano i tempi medi di pagamento dettati dalla normativa e non riducono lo stock del debito commerciale.

### **Situazione di cassa**

A fronte di un tetto massimo di anticipazione di tesoreria pari ad € 5.046.657,79, non utilizzata alla data del 30 settembre 2021, risultano debiti commerciali scaduti al 31.12.2020, in quanto non è stato fornito al Revisore un dato aggiornato più recente, per € 5.509.773,39. I tempi di pagamento dei debiti commerciali superano, a partire dal 2019, i 200 giorni di ritardo, il revisore non è in grado di valutare allo stato attuale, visto il mancato aggiornamento del dato dei debiti commerciali e i tempi di ritardo nei pagamenti, le aspettative dell'Ente sull'anticipazione di tesoreria.

### **CONCLUSIONI**

Visto quanto in precedenza riportato, il Revisore ritiene che l'Ente si trovi in una situazione di grave squilibrio finanziario che non riesce a trovare copertura come previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n. 267/2000; che abbia debiti certi liquidi ed esigibili e che tale situazione non possa essere sanata neppure con il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243/bis del D.Lgs. 267/2000.

Posto ciò il Revisore ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL e rimette al Consiglio Comunale del Comune di Villa San Giovanni la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Revisore informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del TUEL, deve essere trasmessa alla competente Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

Dott. Tommaso Rotella

# Rapporto di verifica

Nome file **RELAZIONE CAUSE DEL DISSESTO rev 2.pdf.p7m**  
Data di verifica **28/10/2021 10:32:02 UTC**  
Versione CAPI **6.4.19**

| Livello | Firmatario                                                                                        | Autorità emittente                | Pagina Esito                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |  ROTELLA TOMMASO | CN=InfoCert Firma Qualificata ... | 2  |
|         | <b>Appendice A</b>                                                                                |                                   | 3                                                                                     |

**ROTELLA TOMMASO**

2

**Esito**

- Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 28/10/21 12.32

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/10/2021 18:41:08 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: ROTELLA TOMMASO

Seriale: b257ce

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-RTL TMS74M03C352V

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 18/02/2019 09:16:04 UTC a 18/02/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

## Appendice A

---

3

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### **InfoCert Firma Qualificata 2**

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

COMUNE DI VILLA SAN  
GIOVANNI

*Provincia di RC*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Tommaso

Rotella



# **COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI**

(Provincia di Reggio Calabria)

## **L'Organo di Revisione**

### **Verbale n. 62 del 30/10/2021**

L'anno 2021, il giorno 30, del mese di Ottobre, presso lo studio del dott. Tommaso Rotella, in Catanzaro, alle ore 15,15, si riunisce l'Organo di Revisione dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2021.

#### **Esaminati:**

- Il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2020;
- Il prospetto degli equilibri di bilancio 2021-2023 allegati alla relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente dal Responsabile del settore servizi finanziari;
- La relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente presentata dal Responsabile del settore servizi finanziari;

Il Revisore, a seguito di ulteriori verifiche, riemette la relazione ex art. 246 del D.Lgs. n.267/2000, relativa alle cause del dissesto, che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

**L'Organo di Revisione**

Dott. Tommaso Rotella

## II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli artt. 243-bis e 243-quater del d.lgs 267/2000, disciplinano la procedura e l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 243-bis prevede la possibilità per gli enti locali per i quali "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" e "nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio", di attivare il ricorso alla procedura di riequilibrio con delibera consiliare.

Il PFRP deve contenere le misure occorrenti a superare le condizioni di squilibrio elencate al suddetto art. 243-bis.

L'art. 243-quater dispone che la commissione per la finanza locale esamina il PFRP e trasmette la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La delibera può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Le sezioni riunite si pronunciano in un unico grado.

Si applica l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11 con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, nelle seguenti ipotesi:

- a) Mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis comma 5;
- b) Diniego dell'approvazione del piano;
- c) Accertamento da parte della competente sezione di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso.

Si ritiene utile, a questo punto, per opportuna conoscenza, esaminare alcune delle principali norme in materia di dissesto finanziario .

### Definizione dello stato di dissesto

L'art. 244, comma 1, disc del d.lgs 267/2000 disciplina la definizione di dissesto finanziario.

Si è in dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

### **Soggetti della procedura di risanamento.**

L'art. 245 sancisce che:

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

### **Deliberazione di dissesto.**

Il successivo art. 246, comma 1, così recita:

“ La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.”

Mentre il comma 2 prevede che:

“La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.”

### **Omissione della deliberazione di dissesto.**

L'art. 247, comma 2, dispone che:

“ Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Inoltre, i successivi commi 3 e 4 dispongono rispettivamente:

“Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.”

“ Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141” .

### **Conseguenze della dichiarazione di dissesto.**

Si sintetizzano, infine, le principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art.248, comma1);
- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art.248, comma 2);
- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (art.248, comma 3) ;
- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (art.249, comma 1) .

Il capo II del T.U.E.L. contiene tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario finalizzate a riportare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento del debito pregresso e, quindi, alla condizione di ente sano.

### **FATTORI E CAUSE DEL DISSESTO**

#### **Iter seguito**

In questa sede l'Organo di revisione, in ossequio a quanto previsto dall'art.246 del T.U.E.L., cercherà di ripercorrere ed analizzare le cause che hanno determinato il citato dissesto.

Il Comune di Villa San Giovanni ha approvato:

il Bilancio di previsione 2020/2022 che prevedeva la copertura nelle tre annualità del bilancio delle quote per ogni annualità, del disavanzo ordinario di euro 6.074.896,66 per € 320.060,39 oltre la quota a partire dal 2021 di euro 296.121,13.

### Analisi della cause che hanno portato al dissesto

Il Revisore premette la segnalazione di alcune criticità relative all'organizzazione dell'Ente:

- 1) La struttura organizzativa funzionale dell'Ente risulta carente ed inadeguata alle esigenze operative. La stessa si è ulteriormente aggravata nel corso del 2021. Tale situazione trova riscontro nel macchinoso iter che ha portato alla predisposizione del testo definitivo del consuntivo 2020, non approvato nel termine ultimo del 31 luglio;
- 2) Gli strumenti informatici, di cui è dotato l'Ente, risultano non allineati tra di loro e non adeguati alle necessità operative degli uffici;

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto sono molteplici.

- 1) Il protrarsi del disavanzo di amministrazione non recuperabile nei tempi stabiliti dall'art. 188 del TUEL;
- 2) Il disavanzo deriva in maggior misura dal cambio del metodo di calcolo del FCDE. Infatti fino al 2018, è stato possibile utilizzare il cosiddetto "metodo semplificato" che, rispetto al "metodo ordinario" in vigore dal rendiconto 2019, permetteva all'Ente di vincolare meno risorse per le entrate la cui riscossione era incerta. Questo adeguamento normativo ha portato il Comune di Villa San Giovanni a certificare un disavanzo di amministrazione già con il rendiconto del 2019;
- 3) il sistematico ricorso, da diversi anni, all'anticipazione di tesoreria;
- 4) la sottostima di alcuni accantonamenti e la sovrastima di alcune entrate, che hanno creato negli anni questa sistemica situazione di crisi strutturale;
- 5) l'accumulazione di una massa consistente di residui attivi non più esigibili causati dall'iscrizione, anno dopo anno, di spese correnti certe e di entrate correnti incerte o senza titolo, che ha determinato e determina uno scarto tra incassi e pagamenti, il quale, a sua volta, si scarica sulla cassa attraverso l'utilizzo dello scoperto di tesoreria;  
Questi ultimi due punti peraltro potrebbero essere direttamente correlati dall'incapacità dell'ente nel triennio 2021/2023 di raggiungere l'equilibrio nella parte corrente;
- 6) la formazione di debiti fuori bilancio, causati, la maggior parte, dall'inefficiente attività di verifica da parte del settore Avvocatura Civica a far data dalla sua istituzione, del contenzioso in essere e dalla mancata adesione alla convenzione con la Regione Calabria, per la dilazione del debito per la somministrazione idropotabile di € 1.355.707,63 dal 2019 al 2028, fatto quest'ultimo di una gravità inaudita, per il quale è stata peraltro fatta richiesta istruttoria da parte della Corte dei Conti con prot. n. 556 del 20/01/2020;
- 7) il mancato accantonamento per spese di contenzioso.

Tutto questo dimostra inequivocabilmente che la situazione di dissesto non è originata esclusivamente dalla gestione dell'anno corrente, ma trae origine da scelte fatte in passato, anche se, da un punto di vista numerico, le criticità si sono appalesate con il bilancio di previsione 2021/2023.

Vi è da aggiungere che, il Commissario ad Acta nominato con decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. 97722 del 24.08.2021, nominato con l'incarico di provvedere all'adozione dello schema di bilancio di previsione suddetto, con delibera n. 2 del 14/10/2021, dichiara l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione e richiama la Delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.5 del 14-08-2018, nella parte in cui si prevede che la condizione per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è l'approvazione dell'ultimo rendiconto e del bilancio di previsione.

#### **Importi che determinano il dissesto**

L'importo a cui l'Ente deve far fronte e che costituisce la massa debitoria, ammonta ad euro 11.381.481,58 e risulta costituito dai seguenti elementi:

#### **Debiti fuori bilancio**

Dalle dichiarazioni acquisite agli atti dei Servizi Finanziari da parte dei vari responsabili degli uffici comunali, risultano debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 3.396.858,81 tra cui:

- euro 2.864.488,71 comunicati con nota prot. n. 22966 dal Responsabile del Settore Advocatura Civica ed afferenti per la maggior parte (€ 2.084.705,35) ai canoni per la somministrazione idropotabile;
- € 3.126,25 comunicati con nota prot. 23219 del 10/08/2021 dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- € 54.661,45 comunicati con nota prot. n. 23306 del 10.08.2021 e 28878 del 04.10.2021 dal Responsabile del settore Tecnico Urbanistico;
- € 19.421,70 comunicati con nota prot. 23794 del 16.08.2021 dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;
- € 150,00 comunicati con nota prot. 30488 del 19-10-2021 dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;
- € 455.160,70 comunicati con nota prot. n. 27569 dal Responsabile del Settore Advocatura Civica e relativi a spese legali per la difesa del Comune in diversi giudizi.

Relativamente a quest'ultimo dato, ci sono da fare alcune considerazioni. Intanto dall'elenco fornito all'Organo di Revisione risultano pochi professionisti a fronte di numerose cause in essere. A tal proposito, l'affidamento del servizio legale costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17.

Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore imponeva al Comune di Villa San Giovanni, la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

Altro aspetto altrettanto grave è costituito dalle ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione nell'affidamento dell'incarico, non coperto da impegno, in ordine all'importo pattuito e alla trasparenza, imparzialità e rotazione degli incarichi.

#### **Disavanzo di amministrazione anni precedenti e disavanzo anno in corso**

Il disavanzo complessivo è pari ad € 6.454.340,55. Nella tabella successiva si evidenziano le modalità seguite dal Comune di Villa San Giovanni per il ripiano del disavanzo sia ordinario che da extradeficit a partire dal 2021:

| ANALISI DEL DISAVANZO                                                                                                           | Composizione del disavanzo              |                                   |                                                 |                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Disavanzo dell'esercizio precedente (a) | Disavanzo dell'esercizio 2020 (b) | disavanzo ripianato nell'esercizio 2020 (c)=a-b | quota del disavanzo da ripianare nel 2020 (d) | ripiamo non effettuato nell'esercizio (e)= d-c |
| Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....                                               |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui                                                                |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| Disavanzo tecnico al 31.12.20                                                                                                   |                                         | € 379.443,89                      | -€ 379.443,89                                   |                                               | € 379.443,89                                   |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL                                                         |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 22 del 16/07/2019 |                                         |                                   | € 6.454.340,55                                  | € 320.060,39                                  | -€ 6.134.280,16                                |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente                                                                    |                                         |                                   | € -                                             |                                               | € -                                            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                   | € -                                     | € 379.443,89                      | -€ 379.443,89                                   | € 320.060,39                                  | € 699.504,28                                   |

| MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO                                                                                            | COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO <sup>1</sup> | COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO |                 |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |                                         | esercizio 2021                        | esercizio 2022  | esercizio 2023 | esercizi successivi |
| Disavanzo al 31.12.15                                                                                                           |                                         |                                       |                 |                |                     |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui                                                                |                                         |                                       |                 |                |                     |
| Disavanzo tecnico al 31.12...                                                                                                   |                                         | € 189.721,95                          | € 189.721,95    |                |                     |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL <sup>8</sup>                                            |                                         |                                       |                 |                |                     |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 22 del 16/07/2019 |                                         | € 870.895,36                          | € 550.835,03    | € 396.570,08   | € 4.256.596,23      |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente                                                                    |                                         |                                       |                 |                |                     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                   | € -                                     | € 1.060.617,31                        | -€ 1.060.617,31 | € 396.570,08   | € 1.457.187,39      |

L'Ente non è riuscito nei tempi tassativi stabiliti dalla normativa a ripianare il disavanzo ordinario generato dalla gestione ed anzi ha generato ulteriori disavanzi che non sono stati recuperati nei tempi previsti dall'art. 188 del TUEL.

### Accantonamento Fondo Contenzioso

L'Ufficio legale dell'Ente ha fornito un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso dal 2015 al 2021 in essere, comunicando un importo complessivo di € 1.530.000,00, con una percentuale di soccombenza nella maggior parte delle cause pendenti del 100%, vi è quindi la necessità di accantonare al fondo l'intero importo.

Inoltre nella comunicazione suddetta, il responsabile del settore, comunica che è pendente presso il Consiglio di Stato una causa di risarcimento danni del valore di € 59.000.000,00 per il quale è stata indicata una percentuale di soccombenza pari a zero; e due cause presso il tribunale di Reggio Calabria del valore di € 2.417.302,58 ed € 1.752.000,00, per le quali non è stata indicata nessuna percentuale di soccombenza in quanto incardinate anche nei confronti di altri soggetti.

La richiesta della ricognizione del contenzioso da parte Organo di revisione ha avuto quindi un riscontro parziale, con conseguente impossibilità della corretta quantificazione delle passività potenziali e della conseguente valutazione della congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso.



### **Risultato di competenza presunto bilancio 2021/2023**

I servizi finanziari hanno provveduto a fornire al revisore il prospetto degli equilibri di bilancio 2021/2023. Complessivamente l'equilibrio finale riporta un saldo negativo presunto, sull'annualità 2021, di € 4.414.130,08. Si segnala che l'equilibrio di parte corrente presenta un saldo negativo per € 4.475.474,46. Per quanto concerne le annualità 2022 e 2023 l'equilibrio finale presenta un saldo presunto negativo pari rispettivamente ad € 4.052.928,47 ed € 3.626.610,79.

### **Situazione di cassa**

A fronte di un tetto massimo di anticipazione di tesoreria pari ad € 5.046.657,79, non utilizzata alla data del 30 settembre 2021, risultano debiti commerciali scaduti al 31.12.2020, in quanto non è stato fornito al Revisore un dato aggiornato più recente, per € 5.509.773,39. I tempi di pagamento dei debiti commerciali superano, a partire dal 2019, i 200 giorni di ritardo, il revisore non è in grado di valutare allo stato attuale, visto il mancato aggiornamento del dato dei debiti commerciali e i tempi di ritardo nei pagamenti, le aspettative dell'Ente sull'anticipazione di tesoreria.

### **CONCLUSIONI**

Visto quanto in precedenza riportato, il Revisore ritiene che l'Ente si trovi in una situazione di grave squilibrio finanziario che non riesce a trovare copertura come previsto dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n. 267/2000; che abbia debiti certi liquidi ed esigibili e che tale situazione non possa essere sanata neppure con il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243/bis del D.Lgs. 267/2000.

Posto ciò il Revisore ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL e rimette al Consiglio Comunale del Comune di Villa San Giovanni la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Revisore informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del TUEL, deve essere trasmessa alla competente Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

Dott. Tommaso Rotella

Prot. 31763 DEL 02.11.2021

# Rapporto di verifica

Nome file **RELAZIONE CAUSE DEL DISSESTO CVSG.pdf.p7m**

Data di verifica **02/11/2021 14:28:09 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

| Livello | Firmatario                                                                                        | Autorità emittente                | Pagina | Esito                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |  ROTELLA TOMMASO | CN=InfoCert Firma Qualificata ... | 2      |  |
|         | <b>Appendice A</b>                                                                                |                                   | 3      |                                                                                     |

**ROTELLA TOMMASO**

2

### **Esito**

- Firma valida
- La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 02/11/21 15.28

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/11/2021 13:10:31 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

### **Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: ROTELLA TOMMASO

Seriale: b257ce

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-RTLMS74M03C352V

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 18/02/2019 09:16:04 UTC a 18/02/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

## Appendice A

3

---

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### **InfoCert Firma Qualificata 2**

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC



## *Città di Villa San Giovanni*

*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

### **Oggetto: relazione sul rendiconto 2020 e sulla proposta di dissesto**

Su indicazione e designazione di tutti i Consiglieri comunali di maggioranza ho ricevuto l'incarico di relazionare sui documenti contabili che oggi siamo chiamati ad esaminare e sui quali saremo chiamati di qui a breve a deliberare.

Si tratta per me di compito gravoso ed ingrato, necessario, tuttavia perché dopo le dimissioni della sindaco f.f., la giunta in data 30/10/2021 è decaduta.

In merito al rendiconto 2020, adottato con i poteri della Giunta dal Commissario ad acta, nominato dalla Prefettura di Reggio Calabria, con la delibera n. 1 del 13/10/2021, non si può che esprimere parere favorevole all'approvazione, trattandosi di un bilancio consuntivo. Tuttavia la prima relazione del Revisore contabile dell'Ente, Dott. Tommaso Rotella, che aveva espresso parere non positivo sul rendiconto, ci ha spinto ad un supplemento di indagine, anche con l'ausilio di tecnici esterni all'Ente, al fine di verificare la rispondenza delle poste di bilancio alle effettive spese sostenute.

Anche con la seconda relazione nella quale il Revisore ha corretto il tiro, eliminando alcune palesi incongruenze e sostituendo il parere non positivo con quello positivo, permangono gravi criticità che ci hanno spinto alla presentazione di un emendamento ~~proprio a carico del Comune~~ **CHÉ RITIRO DOPO AVER RICEVUTO IL PARERE NEGATIVO DAGLI UFFICI.**

***“Si chiede l'approvazione del rendiconto 2020 con esclusione dei debiti fuori bilancio attestati dai settori. Per le stesse partite debitorie i responsabili dei singoli settori provvederanno a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 193 e 194 del TUEL”.***

## Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Le criticità segnalate dal Revisore, non a caso, attengono proprio all'inefficienza degli uffici che hanno fatto emergere la reale situazione debitoria dell'Ente con moltissimo e colpevole ritardo.

[illegible]

La problematica di bilancio è sorta e deriva a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 05.05.2021 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. Il predetto articolo, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, disponeva al comma 2:

4



## *Città di Villa San Giovanni*

*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

*effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio."*

In base a tale disposizione il Comune di Villa San Giovanni, in sede di bilancio di previsione 2020, ha iscritto la relativa quota di spesa per un importo pari alla rata di rimborso del prestito di cui all'anticipazione di liquidità; analoga operazione avrebbe dovuto essere effettuata anche negli anni successivi, fino all'estinzione del maggiore disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità (FAL).

L'incostituzionalità della norma ha determinato una situazione di difficoltà per tutti i Comuni che avevano beneficiato delle diverse anticipazioni di liquidità, in quanto il ripiano del disavanzo derivante dalle stesse per l'esercizio 2020 avrebbe dovuto essere assoggettato alla norma del ripiano di cui all'art. 188 del D.lgs 267/2000.

**In pratica ciò che con la precedente normativa poteva essere rimborsato in più annualità, oggi deve essere rimborsato entro la fine della consiliatura.**

**Inoltre, fino alla sentenza della Corte costituzionale, il legislatore aveva favorito l'uso del FAL proprio per consentire agli enti di pagare i debiti ed in particolare i debiti commerciali, nell'ambito della normativa ANTICOVID che ha giustamente voluto agevolare le aziende e le imprese, già colpite dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica.**

L'art 52 del d.l. 73/2021 ha istituito un fondo in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, ed ha contestualmente prorogato al 31.07.2021 il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023. In sede di legge di conversione n. 106



## *Città di Villa San Giovanni*

*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

pubblicata in G.U. del 24.07.2021 è stato stabilito che il fondo in questione sarebbe stato erogato agli Enti per i quali il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il Comune di Villa San Giovanni non ha beneficiato del fondo in questione in quanto possiede parametri superiori rispetto a quelli previsti. E' stata avanzata una specifica richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di far includere l'Ente nell'accesso al fondo: la richiesta al Ministero è rimasta senza esito.

Le normative di applicazione sopracitate inerenti l'utilizzo e la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità soprattutto quelle applicate nell'esercizio 2020 appaiono disarmoniche rispetto alle finalità della concessione delle anticipazioni stesse. In buona sostanza, se da un lato il legislatore ha fornito gli strumenti per azzerare i debiti commerciali al 31.12.2019 dall'altro ha penalizzato gli enti che hanno richiesto e utilizzato tale prestito il cui scopo era quello di ripianare i debiti della pubblica amministrazione nonché di immettere liquidità nel sistema economico locale e nazionale evitando al contempo eventuali contenziosi e aggravii di spesa derivanti da procedure esecutive.

Il Comune di Villa San Giovanni, quindi, in assenza dell'attribuzione del contributo, richiesto e non ottenuto, versa nella situazione di difficoltà legata esclusivamente al ripiano, nel bilancio di previsione, del "disavanzo tecnico" derivante dalle anticipazioni di liquidità di cui sopra.

Occorre chiarire e precisare quanto segue:

1. Quest'amministrazione non ha prodotto ulteriore debito, ma anzi ha ridotto le spese, con l'istituzione dell'Avvocatura civica, ad esempio, il costo annuale del servizio di assistenza





## *Città di Villa San Giovanni*

*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

e patrocinio legale è stato ridotto, su base annuale, da centinaia di migliaia di euro a circa 40.000,00 euro;

2. Quest'amministrazione ha aumentato le entrate, anche a costo di attirarsi contro le critiche della cittadinanza;
3. Quest'amministrazione ha prodotto un risultato di amministrazione superiore ai 14 milioni di euro in aumento di circa 5 milioni rispetto all'esercizio precedente, dato che conferma la virtuosità della corrente gestione dell'ente;
4. Quest'amministrazione ha ereditato debiti anche molto risalenti, alcune poste addirittura datano al 1981, come il debito per la fornitura idropotabile.

Purtroppo in Italia, al momento abbiamo una normativa che tutela i grandi comuni (vedi esposizioni debitorie miliardarie di Roma e Napoli non sanzionate con il dissesto) e tutti i comuni in predissesto o in dissesto che hanno agevolazioni di ogni sorta e che, dopo la dichiarazione di dissesto riacquistano piena capacità di spesa. Due esempi per tutti sono i comuni limitrofi a Villa e cioè Scilla e Reggio Calabria. Questa maggioranza, per senso di responsabilità procederà all'approvazione del rendiconto, così come elaborato, redatto ed approvato dal commissario ad acta, [REDACTED] e si adopererà per ogni provvedimento utile a risanare le casse comunali, senza tartassare i cittadini.

La normativa attuale in materia di deficit strutturale degli enti risente di una serie di modifiche che hanno alterato le intenzioni originarie del legislatore, che dopo il 2015, con l'introduzione del c.d. "bilancio armonizzato", avrebbe voluto premiare i comuni "virtuosi" e punire i comuni "spreconi" e spendaccioni": tuttavia le varie modifiche approvate e le norme ad hoc introdotte, il



## *Città di Villa San Giovanni*

*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

“salva Roma”, il “salva Napoli”, il “salva Reggio” hanno immesso nel sistema notevoli disparità di trattamento, ingiustizie e discrasie.

Solo per restare al nostro caso il Comune di Villa San Giovanni, sugli otto parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ne presenta solo due con segno negativo, così come si evince dall'allegato I al rendiconto, che, tra l'altro, conclude **“GLI ENTI LOCALI CHE PRESENTANO ALMENO LA METÀ DEI PARAMETRI DEFICITARI SONO STRUTTURALMENTE DEFICITARI AI SENSI DELL'ART. 242, COMMA 1, DEL TUEL”**. In più in calce alla tabella, alla domanda, se *“sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie”*, la risposta è NO.

Giusto per confrontarci con altri enti (dati estratti dal sito finanza locale del Ministero dell'Interno riferiti all'ultimo anno consultabile ossia il 2018) : il Comune di Scilla presenta 3 parametri negativi su 8; il Comune di Reggio Calabria 4 parametri negativi su 8; il Comune di Bagnara Calabria 3 parametri negativi su 8; il Comune di Santo Stefano in Aspromonte 2 parametri negativi su 8 ed il Comune di Melito di Porto Salvo 4 parametri negativi su 8.

**In particolare gli unici parametri deficitari del nostro comune attengono alla scarsa incidenza degli incassi e alla sostenibilità del disavanzo.**

In pratica il disavanzo e lo squilibrio di bilancio dipende per un verso dalla circostanza che le entrate comunali tributarie sono scarse, con buona pace di chi in quest'aula a più riprese ha chiesto la moratoria dei tributi che avrebbe generato un deficit ed un disavanzo ancora maggiori, e per altro verso dalla pesantissima eredità debitoria che le precedenti gestioni, anche molto risalenti, hanno trasmesso alle successive fino a quella odierna. In particolare l'azione svolta da taluni consiglieri di invitare i cittadini a non pagare i tributi in quanto giudicati illegittimi e vessatori, ha ulteriormente



## *Città di Villa San Giovanni*

*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

ridotto la capacità di incasso che si attesta con dati prossimi al 40%, ciò si evince anche dal dato relativo ai residui attivi pari a circa 29 milioni di euro, ossia somme dovute all'ente e mai effettivamente riscosse.

La situazione complessiva ci spinge a stigmatizzare il comportamento tanto dei nostri uffici quanto quello del Revisore che hanno predisposto e presentato solo e soltanto atti finalizzati al dissesto finanziario dell'ente, senza alcuna **ESAURIENTE RELAZIONE** in merito alle cause del presunto dissesto, né tantomeno senza illustrare eventuali e possibili soluzioni alternative, quali, ad esempio il Piano di Riequilibrio Finanziario ex art. 243-bis del TUEL. In particolare il Piano di Riequilibrio ha gli stessi presupposti del dissesto ma prevede che l'ente onori integralmente i propri debiti che, però, vengono spalmati in più annualità. Si tratta, pertanto, di uno strumento legislativo molto più indolore e, tra l'altro, preferito dal legislatore al dissesto, che, invece, potrà determinare, come nelle procedure fallimentari la c.d. "falcidia" ossia la riduzione cospicua delle pretese dei creditori. Il dissesto, infatti, è visto quale misura estrema ed ultima, quando nessuna altra misura prevista dall'ordinamento sia in grado di ristabilire gli equilibri contabili.

**Per tutte queste considerazioni, la maggioranza, considerata la diffida prefettizia, si vede costretta a deliberare il dissesto.**

**Villa San Giovanni, 04/11/2021**

**Il Consigliere Comunale**

*Pietro Maria Fortunato Caminiti*

**DISSESTO**

## DICHIARAZIONE DI VOTO

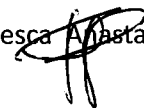
Nel Prendere atto

1. Della delibera del Commissario ad Acta con poteri G.C. n. 1 del 13.10.2021 - Approvazione relazione sulla gestione (Art. 151, comma 6 e Art. 231, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 118/2011) e schema di rendiconto dell'esercizio 2020.
2. Della delibera del Commissario ad Acta con i poteri della G.C. n. 2 del 14.10.2021. Schema di bilancio di previsione 2021/2022; **Determinazioni. Nella quale è evidenziata l'impossibilità di approvare lo schema di bilancio 2021/2023**
3. Della proposta di dichiarazione dissesto predisposta dagli uffici con tutti i pareri relativi favorevoli
4. Della relazione del revisore dei Conti sul conto consuntivo 2020 "che ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL e rimette al Consiglio Comunale del Comune di Villa San Giovanni la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti"
5. Della relazione del revisore dei conti sulla causa del dissesto.
6. Della sentenza 80/2021 della Corte Costituzionale

Osserva che:

- il revisore solo oggi segnala un situazione di dissesto finanziario tanto da proporlo al consiglio senza aver mai portato nel corso degli anni a conoscenza agli organi politici, e sicuramente non alla dichiarante nella qualità di consigliere prima ed assessore negli ultimi due anni, anomalie gestionali, nemmeno informalmente, e/o indicato specifiche misure correttive per evitare il dissesto.
- Che nemmeno gli uffici comunali ed in particolare i responsabili del settore finanziario pro tempore o altri hanno mai segnalato ai sensi della normativa vigente alla dichiarante le situazioni debitorie oggi emerse.
- Nel ribadire che la dichiarazione di dissesto allo stato è scelta obbligata, per evitare ulteriori danni all'ente ed ai cittadini, vota favorevolmente.

Francesca Anastasia Porpiglia



**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 40 /2021**

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;

**IL VICE PRESIDENTE**  
Alessandro Giuseppe ARAGONA



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Antonino Domenico CAMA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: \_\_\_\_\_.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li, 05/11/2021



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Antonino Domenico CAMA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Villa San Giovanni Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Antonino Domenico CAMA